

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Giovedì, 14 maggio 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 maggio 2020, n. 9.

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 12 maggio 2020, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 maggio 2020, n. 9.

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Art. 1.

Disposizioni in materia di enti locali

1. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazioni regionali di parte corrente pro-capite è destinata per l'anno 2020, a valere nell'ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni, previa intesa con la Conferenza Regioni-Autonomie locali.

2. Al comma 6 *bis* dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni le parole "per l'anno 2019" sono sostituite con le parole "per l'anno 2020".

3. La disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, riferita al contributo decennale destinato ai comuni che avevano approvato il piano di riequilibrio economico-finanziario per evitare il dissesto finanziario, si interpreta considerando realizzata la finalità di legge in relazione alle annualità del contributo già erogate precedenti all'anno in cui è intervenuto il dissesto finanziario. Ai medesimi comuni le somme assegnate, dall'anno 2020 all'anno 2023, per evitare il dissesto sono attribuite a titolo di contributo per il dissesto. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in complessivi euro 2.060.633,07 annui, è autorizzato a decorrere dall'anno 2020, un limite d'impegno quadriennale di pari importo, cui si fa fronte mediante parte delle disponibilità del capitolo 191313 (Missione 18, Programma 1) del bilancio della Regione di cui al predetto comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole "per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle parole "per il triennio 2020-2022".

5. Al comma 1 *quater* dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato" aggiungere le parole "alla data del provvedimento di assegnazione. Le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto del presente articolo".

6. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, la parola "2016" è sostituita dalla parola "2019".

7. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"15 *bis*. In sede di riparto dei trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni delle isole minori è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015."

8. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni il personale di polizia locale necessario per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei liberi Consorzi di comuni e delle Città metropolitane è individuato in quello in servizio presso ciascun ente alla data del 31 dicembre 2015.

9. Per fare fronte alle minori disponibilità finanziarie, causate dai provvedimenti di sospensione dei tributi propri degli enti locali, l'amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2020, è autorizzata a sospendere le ritenute annuali sui trasferimenti a favore dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, per le anticipazioni concesse negli esercizi finanziari precedenti, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la costituzione delle unioni di comuni. I bilanci delle unioni di cui al presente comma sono a carico dei comuni aderenti alla medesima unione, in proporzione alla popolazione degli stessi comuni.

11. Alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 3, comma 22, le parole "Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste all'articolo 2" sono soppresse.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, si applicano con riferimento agli enti territoriali ed agli enti pubblici non economici regionali e locali aventi sede nella Regione.

13. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole "quinquennio 2017-2021";

COP
NC

b) le parole “purché nel limite massimo di cinque esercizi finanziari” sono sostituite dalle parole “purché nel limite massimo di sette esercizi finanziari;

c) le parole “1.055 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole “1.970 migliaia di euro”.

14. Per le finalità di cui all’articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata l’ulteriore spesa di 373 migliaia di euro per l’anno 2020 e 290 migliaia di euro per l’anno 2021 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310).

15. A seguito del perfezionamento dell’accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le risorse rese disponibili, per una quota pari ad euro 130.286.639,72 per l’anno 2020, sono destinate con delibera della Giunta regionale ad incremento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni (Missione, 18 Programma, 1 capitolo 191301).

16. Nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di 1.600 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell’anno precedente.

17. Nelle more dell’adozione delle misure nazionali in materia, la Giunta comunale, in sede di esercizio provvisorio e limitatamente ai fondi utili a fronteggiare l’emergenza Covid-19 dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, tenuto conto del carattere d’urgenza, è autorizzata ad effettuare variazioni di bilancio, ratificate dal consiglio comunale ai sensi dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Provvedimenti in materia socio-assistenziale

1. All’articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, per la parte relativa alle competenze dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l’istituto per il triennio 2020-2022. Ai relativi oneri, pari a 5.000 migliaia di euro, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514.”.

COP
NC

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo articolo, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2020, dell'importo di 42.226.053,00 euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183808).

3. Al fine di consentire l'identificazione nella Regione delle persone con disabilità grave e gravissima e di garantire le prestazioni socio-assistenziali anche nell'attuale contesto generato dall'emergenza Covid-19 con modalità innovative di gestione, l'utilizzo di tecnologie intelligenti, controllo e assistenza a distanza, è istituita, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, la "Piattaforma integrata regionale dei servizi socio-assistenziali" con i seguenti compiti:

a) disporre di un sistema unificato a livello regionale di integrazione informativa tra tutti gli attori coinvolti a livello comunale e distrettuale;

b) gestire in maniera appropriata il processo di erogazione da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria declinati al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e delle attività amministrative correlate alla presa in carico dei servizi sociali comunali della persona affetta da disabilità;

c) implementare e gestire con l'utilizzo di tecnologie informatiche le prestazioni socio-assistenziali a distanza, intelligenza artificiale (A.I.), *internet of things* (IoT);

d) garantire la funzionalità di servizi di cui alle lettere b) e c) affinché siano idonei a soddisfare i bisogni della persona affetta da disabilità consentendo la decentralizzazione dell'assistenza;

e) assicurare una efficace programmazione, gestione e valutazione dell'assistenza erogata dai servizi sociali comunali direttamente o indirettamente attraverso soggetti gestori di cui gli stessi si avvalgono;

f) favorire la riduzione della spesa sociale a parità di servizi garantiti.

4. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3 avvalendosi delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2010-2012.

5. Per le finalità dei commi 3 e 4 è istituito un apposito capitolo nel bilancio regionale con una dotazione iniziale di 10 migliaia di euro cui si fa fronte con le disponibilità del capitolo 183808.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio e sui risultati ottenuti dalla Piattaforma di cui al comma 3. La relazione indica, in particolare, le criticità riscontrate nell'erogazione dei servizi, i costi sostenuti, il numero di soggetti assistiti, il risparmio ottenuto grazie all'implementazione della Piatta-

forma, il livello di coordinamento tra gli enti pubblici coinvolti nella erogazione dei servizi. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Art. 3.

Iniziative in favore dello sport.

Rifinanziamento interventi di spesa in favore dello sport

1. Per l'esercizio finanziario 2020 il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019/2020, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 i soggetti di cui al comma 1 possono presentare richiesta di rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, nonché il rimborso delle tasse già versate presso le Federazioni per le gare non disputate. A tal fine le relative disponibilità sono ripartite pro quota fra tutti i soggetti richiedenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

3. Per l'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integralmente erogati in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019.

5. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31/1984 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 1.000 migliaia di euro, di cui 225 migliaia di euro da destinare alle società impegnate nei campionati interregionali (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).

6. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale n. 8/1978 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 4.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

COP' NC

7. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 8 maggio 2018. n. 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473741).

8. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13/2019 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

9. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 100 migliaia di euro.

10. Ai maggiori oneri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, quantificati in 6.000 migliaia di euro per l'anno 2020, si provvede per l'importo di 1.500 migliaia di euro, da destinare per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 5, per l'importo di 1.000 migliaia di euro al comma 6 e per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 8, mediante riduzione della Missione 1, Programma 3, capitolo 478102 e per l'importo di 4.500 migliaia di euro con le risorse derivanti dal perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

11. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le risorse per una quota pari ad euro 1.500 migliaia di euro per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino della riduzione di spesa di cui al comma 10.

Art. 4.

Disposizioni in materia sociale

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, per le finalità relative ad "Altri assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino 'PIP Emergenza Palermo'", è incrementata, per gli esercizi finanziari 2020-2021, di 474 migliaia di euro annui (Missione 12, Programma 4, capitoli 183799 e 313727).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, integrata dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è incrementata per gli esercizi finanziari 2020-2021 di 600 migliaia di euro annui (Missione 15, Programma 3, capitoli 313318-313728).

3. E' autorizzato l'incremento della spesa, per l'esercizio finanziario 2020, della complessiva somma di 1.300 migliaia di euro per gli "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento", ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni per la prosecuzione dei cantieri di servizi e per la fuoriuscita dal bacino (Tabella G, Missione 15, Programma 1, capitoli 712402-731313).

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è prorogato al 31 ottobre 2020.

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "per il triennio 2017-2019", sono aggiunte le parole "e per il biennio 2020-2021".

Art. 5.

*Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali
e all'attivazione di strumenti finanziari*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, la Regione è autorizzata alla adozione di provvedimenti di sospensione ed eventuali esclusioni di pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse regionali, alla concessione di sussidi ai cittadini, attraverso le istituzioni locali, alla concessione di crediti ai cittadini e agli operatori economici, alla costituzione di fondi di garanzia e/o strumenti finanziari diretti e indiretti. Gli strumenti finanziari di cui al presente Titolo sono adottati direttamente dalla Regione anche attraverso le istituzioni finanziarie IRFIS-Finsicilia S.p.A. ed IRCA. Nelle more dell'operatività dell'IRCA continuano ad operare Crias ed Ircac.

2. Per le finalità di cui al presente Titolo, il Governo della Regione, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente nonché nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza Covid-19 alla utilizzazione delle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014-2020, secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 7 a 12, purché libere da atti giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria. Il Governo della Regione è autorizzato, altresì, alla riprogrammazione di tutte le somme libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria nonché libere dagli impegni derivanti dall'attuazione del presente Titolo per la realizzazione del "Piano per la ricostruzione economica". Gli interventi del POC 2014-2020 non ricompresi nelle risorse residue per carenza di definizione delle procedure sono prioritariamente inseriti nella riprogrammazione di cui al presente comma e, in subordine, nella programmazione dei fondi extraregionali 2021-2027.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle risorse destinate alle aree urbane, alle aree interne e alle aree rurali interessate dal procedimento CLLD di cui al PO FESR, che sono pertanto fatte salve.

4. Agli atti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano le procedure di cui all'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al fine di creare la necessaria liquidità per l'attivazione delle misure di cui al presente titolo, la Regione è autorizzata, quale anticipazione dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, alla stipula di strumenti finanziari flessibili con Cassa Depositi e Prestiti, con Banca Europea degli Investimenti, ovvero con Istituti di credito individuati nei modi di legge per un ammontare complessivo non superiore all'autorizzazione di utilizzazione di risorse di cui al comma 2. Gli oneri per gli strumenti finanziari di cui al presente comma rimangono a carico dei fondi stessi. Prima della stipula degli strumenti finanziari di cui al presente comma, l'Assessore

regionale per l'economia illustra le condizioni contrattuali alla competente commissione legislativa permanente della Assemblea regionale siciliana.

6. Tutte le disposizioni che recano sospensioni del pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse in ragione della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, aventi scadenza nel corso dell'anno 2020, possono essere oggetto di esclusione parziale e/o totale in relazione alle maggiori disponibilità regionali, non utilizzate per la copertura delle misure di cui alla legge di stabilità per l'esercizio 2020-2022, che dovessero rendersi disponibili a seguito di accordi con lo Stato per l'esercizio finanziario 2020. In caso di esclusione parziale, la parte rimanente è dilazionata per un massimo di 5 anni, senza oneri ed interessi a carico del richiedente.

7. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato ad adottare provvedimenti per iniziative sociali e per strumenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori discontinui, stagionali e atipici, compreso il personale che svolge assistenza di base nelle scuole o nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, che in ragione della tipologia di attività non accedano già alle prestazioni di integrazione e tutela salariale di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cittadini in difficoltà economico-finanziarie. Rimangono esclusi dalla previsione del presente comma i lavoratori che beneficiano di contratti di mobilità annuali verso altri enti della pubblica amministrazione. Le iniziative di cui al presente comma sono attivate con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014-2020.

8. Per compensare i maggiori carichi di lavoro prestati dal personale del servizio sanitario regionale legati alle misure di contenimento della pandemia Covid-19 e per sostenere ulteriormente l'azione di contrasto al contagio, al fine di liquidare, in aggiunta al sistema premiante aggiuntivo ordinario, un riconoscimento economico – per il periodo che decorre dall'1 marzo 2020 e fino al termine dello stato d'emergenza sanitaria – agli operatori che sono stati coinvolti, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari e dei relativi contratti di lavoro, le aziende del S.S.R. sono autorizzate a liquidare mensilmente l'importo di 1.000,00 euro agli operatori sanitari di ruolo con afferenza Covid del S.S.R. e di emergenza urgenza, SEUS/118, autisti soccorritori, infermieri, medici e medici 118 EST sempre impegnati nell'emergenza Covid. La misura è riconosciuta a tutti gli operatori sanitari assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato anche con forme flessibili, con esclusione di quelli reclutati, in deroga, mediante avvisi legati all'emergenza Covid-19. L'Assessore regionale per la salute è autorizzato a prevedere la costituzione di forme assicurative aggiuntive il cui premio sarà a carico del sistema sanitario regionale nel rispetto della normativa vigente.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede in via principale con il fondo sanitario regionale, come integrato dalle risorse nazionali per la emergenza Covid-19, e con le risorse extraregionali liberate, previa riprogrammazione, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. La delibera della Giunta regionale con cui è approvato l'accordo tra Regione e parti sociali è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia.

10. In conformità ai principi enunciati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 14 febbraio 2020, le procedure di selezione del personale del Sistema sanitario regionale promosse a partire dalla entrata in vigore della presente legge prevedono, nei rispettivi bandi di selezione, la partecipazione alla emergenza Covid-19, per almeno sessanta giorni continuativi, quale titolo da riconoscere nella valutazione curricolare attraverso uno specifico punteggio premiale.

11. Le risorse a valere sul PO-FESR Sicilia 2007-2013 liberate a seguito di certificazione e finalizzate ad interventi di edilizia sanitaria sono riutilizzate per le medesime finalità e per l'acquisto di tecnologie mediche.

12. Le risorse di cui al comma 11, ai sensi delle rispettive normative comunitarie e fino ad un massimo di 40.000 migliaia di euro, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo che opera mediante contributi a fondo perduto istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. e destinato alle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi. Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale.

13. Al fine di assicurare l'integrazione oraria dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 utilizzati presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale ed alta specializzazione "Civico G. Di Cristina-Benfratelli", nell'ambito delle misure di potenziamento dei presidi sanitari connessi alla gestione dell'emergenza Covid-19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 900 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità del comma 11.

14. Ai lavoratori delle IPAB siciliane le cui attività istituzionali sono interrotte anche in ragione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 ovvero per i procedimenti di estinzione in corso è corrisposto, su base mensile, l'importo di 700 euro a titolo di anticipo per le ultime sei mensilità arretrate. La stessa somma è riconosciuta a titolo di indennità mensile per gli operatori delle IPAB che stiano implementando, in accordo con i competenti uffici di territorio del governo, interventi per l'accoglienza di migranti, richiedenti asilo e MSNA per il periodo di vigenza delle disposizioni di contenimento della pandemia. La medesima somma è, altresì, corrisposta alle IPAB su base mensile in ragione del numero degli utenti assistiti che hanno adottato misure di tutela. Sono esclusi dalla detta previsione i lavoratori che beneficiano di contratti di mobilità annuali verso altri enti della pubblica amministrazione e i lavoratori che ricevono indennità integrative statali. Agli oneri del presente comma, quantificati nel limite massimo di 3.000 migliaia di euro, si provvede per la quota relativa a prestazioni sanitarie mediante convenzioni con le Aziende sanitarie provinciali di riferimento e, per la restante quota con parte delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 9.

COP
NC

15. Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del SSR e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del SSR, le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 9 novembre 2018, n. 2087, per le mensilità oggetto della emergenza Covid-19 sono remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020, a titolo di "indennità di funzione", per un importo pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019, come definito dall'articolo 2 del decreto assessoriale n. 2087/2018, emettendo regolare fattura alle Aziende sanitarie provinciali di competenza. Il superiore importo, da considerare in acconto sul budget assegnato o assegnando per il 2020, indipendentemente dal dimensionamento dell'aggregato di spesa anno per anno definito, può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate nel corso dello stesso anno e prendendo in considerazione a tal uopo esclusivamente, gli importi maturati come *extra-budget* non liquidabile nel triennio 2020-2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle strutture di riabilitazione "*ex* articolo 26" ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico accreditati e convenzionati.

16. Al fine di recuperare i ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa della pandemia da Covid-19, ridurre il rischio di dispersione scolastica e le conseguenze negative sui soggetti 'NEET', nonché per garantire i livelli occupazionali nei settori dell'istruzione e della formazione professionale e per favorire l'implementazione di strategie volte al potenziamento della didattica digitale ed al più ampio esercizio del diritto allo studio in riferimento a tutti i segmenti di istruzione e formazione, è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo fino alla concorrenza dell'importo di 120 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

17. Per la liquidazione delle spettanze ai lavoratori relative agli anni precedenti del fondo di garanzia di cui all'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ad integrazione della spesa già vincolata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

18. Al fine di salvaguardare i livelli di occupabilità del personale del comparto della formazione professionale e a seguito del perfezionamento degli accordi con il Governo nazionale relativi alla ricollocazione dello stesso, il competente dipartimento regionale provvede mediante avviso pubblico all'attivazione di percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione professionale, con riconoscimento di un'indennità mensile di frequenza, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 15 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, di durata non superiore a tre mesi, anche con modalità di didattica a distanza, e non occupati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

19. Alle scuole paritarie della Sicilia del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, di ogni ordine e grado, che abbiano subito maggiori costi e dimostrino la riduzione di quota parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti, è riconosciuto un contributo forfettario per classe in ragione delle minori entrate e dei maggiori costi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Il contributo è esteso fino al terzo anno di corso delle scuole superiori.

20. Per l'implementazione delle attività didattiche a distanza è riconosciuto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Sicilia un contributo, determinato in relazione al numero degli iscritti, per la infrastrutturazione digitale, per l'acquisto di materiale informatico da consegnare in comodato d'uso agli studenti provenienti dai nuclei familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati nonché per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono individuate le fasce reddituali per l'accesso al contributo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

21. Per l'implementazione delle attività formative a distanza è riconosciuto agli enti ed istituti accreditati o con corsi già attivati in fase di preaccREDITAMENTO a finanziamento pubblico e/o autofinanziati, in relazione alle attività di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 23/2019, un contributo determinato in relazione al numero degli iscritti, al volume complessivo di attività dell'ultimo triennio per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

22. Al fine di limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la dispersione, agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, è concesso un contributo straordinario 'una tantum', nella misura forfettaria di 500 euro per ciascuno studente. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al presente comma gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuori sede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato o con contratto di alloggio alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dagli ERSU. I benefici di cui al presente comma sono erogati per tramite degli enti regionali per il diritto allo studio fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Sono esclusi dal riconoscimen-

to del contribuito di cui al presente comma gli studenti universitari fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza che rientrano nella massima fascia di reddito ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

23. Per l'erogazione di ulteriori benefici per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, già inclusi nelle graduatorie per le prestazioni per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 come idonei ma non assegnatari per esaurimento delle risorse, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

24. Per l'erogazione di contributi forfettari, in relazione al numero degli studenti e/o allievi iscritti, destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative, incluse le attività sportive universitarie esercitate attraverso i CUS, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale docente e non docente sistema di istruzione, in favore delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, delle università ed istituzioni AFAM e degli enti ed istituti di formazione professionale della Sicilia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 *bis*, lettera e) della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l'utilizzazione vincolata delle predette risorse fino all'importo massimo di 1.000 migliaia di euro.

25. Per garantire l'avanzamento delle conoscenze di alto livello culturale e scientifico, anche in relazione alle esigenze di maggiori competenze derivanti dallo stato di crisi indotto dall'emergenza Covid-19, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro e di ulteriori 3 milioni di euro da destinare nell'anno accademico 2020/2021, rispettivamente all'incremento del numero di borse per le scuole di specializzazione di area medica e sanitaria e all'attivazione di dottorati di ricerca presso le Università con sede in Sicilia, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. La quota del 30 per cento delle nuove borse di specializzazione di area medica è riservata alla chirurgia d'urgenza o area emergenza-urgenza.

26. Al fine di superare le povertà educative che caratterizzano la scuola siciliana ulteriormente aggravate dalla crisi indotta dalla sospensione delle attività didattiche nel corso dell'emergenza da Covid-19, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a predisporre, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, un piano straordinario per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il contrasto alla dispersione scolastica e di recupero dei ritardi formatisi anche con riferimento alle problematiche connesse all'inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica anche mediante la fornitura di strumenti per favorire la didattica a distanza per le fasce deboli. Alle predette finalità è destinata la somma di 20 milioni di euro, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

27. Alle Università con sede in Sicilia che nell'anno accademico 2020/2021 iscrivano ad anni di corso successivi al primo studenti già iscritti nell'anno accademico 2019/2020 presso atenei aventi sede in altre regioni italiane o all'estero, è riconosciuto per ciascun soggetto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili un contributo una tantum di 1.200 euro. Gli studenti sopra individuati ed iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2020-2021. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

28. A valere sulle risorse di cui al comma 16 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale sono autorizzati, rispettivamente, alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 0-3 anni (ad esclusione delle sezioni primavera) e delle ludoteche sia pubbliche che private e alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 3-6 anni statali e paritarie, in conseguenza del blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19 e alla correlata sospensione dell'erogazione delle rette.

29. L'attuazione delle misure di cui ai commi da 16 a 27 è disciplinata con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e l'attuazione delle misure di cui al comma 28 è disciplinata con decreti dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. Le disposizioni per l'attuazione di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 5, dei commi 5 e 6 dell'articolo 9 e dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 10 sono disciplinate con le modalità individuate anche dal comma 2, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia d'intesa con l'Assessore regionale competente.

2. Le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, ai fini dell'istruttoria, senza alcuna valutazione del merito creditizio e senza alcuna garanzia. La concessione e l'erogazione dei benefici è riconducibile alla verifica dei requisiti sulla base della produzione di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'istante. L'IRFIS, gestore del fondo, è autorizzato a stipulare con soggetti pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione delle misure di cui al presente articolo. Rimangono a carico del fondo le commissioni pari allo 0,5 per cento annuo, calcolate sulle somme erogate al netto dei rientri, per il gestore oltre tutte le spese per le convenzioni, nonché le perdite e le spese legali derivanti dal mancato rimborso. Tutti i costi relativi all'attuazione di cui al presente articolo compresi quelli necessari per l'avvio delle attività nonché per la gestione delle operazioni e la rendicontazione, per le spese inerenti ai recuperi, nonché le spese direttamente o indirettamente inerenti alla stipula delle con-

venzioni con soggetti terzi sono a totale carico delle rispettive sezioni specializzate del fondo Sicilia. Le istanze sono definite entro 20 giorni dalla presentazione con erogazione entro i successivi 10 giorni.

Art. 7.

Disposizioni in materia di sospensione ed esenzione di tributi.

Disposizioni in materia di demanio marittimo.

1. Sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, relativi:

a) alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

b) al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

c) ai canoni di concessione pascoli, fino al 31 dicembre 2020;

d) ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019, fino al 30 novembre 2020;

e) alla tassa automobilistica di cui alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

f) ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 30 novembre 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, fatte salve le previsioni del comma 3.

3. E' prevista l'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2020 e la riduzione del 50 per cento per l'anno 2021.

4. E' prevista, per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro.

5. Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

6. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 e dei commi 3, 4 e 5, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal perfezionamento dall'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiun-

gimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.

7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24, le parole "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2020".

8. Sono autorizzate, per l'anno 2020, con procedure semplificate, modifiche delle strutture balneari finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenuto del virus da Covid-19, che non apportino alterazione sostanziale alle opere né aumento della superficie concessa, intendendo come tali anche le modifiche riguardanti l'accesso al mare che siano necessarie per il mantenimento del distanziamento sociale. Il concessionario, entro il termine di trenta giorni dal completamento delle modifiche eseguite, è tenuto ad inoltrare agli uffici competenti il certificato di collaudo o di regolare esecuzione a firma di tecnico abilitato.

Art. 8.

Sospensione rate dei mutui edilizia residenziale agevolata convenzionata

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la sospensione del pagamento, fino al 31 dicembre 2020, delle rate semestrali dei mutui afferenti l'edilizia residenziale agevolata e convenzionata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le rate interessate dal periodo di sospensione sono corrisposte alla scadenza successiva dell'ultima rata risultante dal contratto di mutuo stipulato con l'ente finanziatore, senza alcun onere aggiuntivo a carico dei mutuatari e con analoga cadenza semestrale.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

Art. 9.

Interventi a favore delle famiglie siciliane

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, realizza le iniziative di cui al presente articolo anche attraverso il trasferimento ai comuni della Regione di risorse complessive fino a 200 milioni di euro a valere sui Fondi extraregionali e del POC 2014-2020, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5.

2. In fase di prima ed immediata applicazione sono individuate le risorse di cui del POC 2014-2020 – Assi 8, 9 e 10 – e FSE 2014/2020 – Asse 2 – obiettivo specifico 9.1, rispettivamente per 70 milioni di euro complessivi e per 30 milioni di euro, per un importo totale pari a 100 milioni di euro. L'intervento è destinato

prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito, compreso ogni forma di ammortizzatore sociale e reddito di cittadinanza, ed ha la finalità di sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli per l'acquisto di beni, compresi dispositivi di protezione individuale e prodotti farmaceutici, prodotti e servizi di prima necessità compreso l'acquisto di pasti pronti presso le strutture che danno disponibilità al comune di competenza, nonché per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas e dei canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative, per il periodo emergenziale Covid-19 nonché, in via residuale, per l'attivazione dei cantieri di servizio e per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire la mobilità sostenibile.

3. I comuni che si avvalgono delle organizzazioni ed associazioni di volontariato che svolgono attività in collaborazione con il dipartimento regionale della protezione civile, sostengono le stesse associazioni fornendo i dispositivi di sicurezza ed assicurando le primarie esigenze logistiche.

4. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Commissione 'Salute, Servizi sociali e sanitari' dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e di erogazione, le modalità di gestione e rendicontazione delle iniziative di cui al presente articolo, in forma semplificata secondo gli orientamenti maturati dall'Unione Europea e dallo Stato per la massima flessibilità di tali strumenti, in relazione allo stato di emergenza sociale causato dalla crisi economica dovuta agli effetti delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

5. E' istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia – Sezione specializzata per il sostegno finanziario alle famiglie" per le esigenze finanziarie causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, pari a 100 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

6. Il fondo di garanzia di cui al comma 5 ha finalità di sostegno finanziario per i nuclei familiari, anche composti da un solo componente, residenti in Sicilia almeno a far data dal 31 dicembre 2019 con un reddito familiare il cui imponibile fiscale non sia superiore a 40 migliaia di euro. I prestiti sono erogati senza interessi e con spese a carico dell'IRFIS-Finsicilia S.p.A. per un importo massimo di 15 migliaia di euro, da restituire in 60 rate mensili a partire da 18 mesi successivi all'erogazione. Gli oneri degli interessi sono a carico del fondo di cui al comma 5. L'IRFIS-Finsicilia S.p.A. è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito specializzati nel credito al consumo, compresa la società Poste pay.

Art. 10.

Interventi a favore degli operatori economici

1. E' istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di

partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19”, pari a 150.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5. Le istanze relative alle misure di cui al presente articolo sono definite entro venti giorni dalla presentazione con erogazione entro i successivi dieci giorni.

2. Una quota pari al 3 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata in favore delle *start up* per avvio della produzione di brevetti *made in Sicily*.

3. I destinatari delle misura di cui al comma 1 sono operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA operanti in Sicilia che rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, per finanziamenti sino a 25 migliaia di euro della durata fino a 6 anni con preammortamento di almeno 24 mesi, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Per ogni finanziamento, resta a carico del fondo un contributo a fondo perduto sino alla concorrenza di 5 migliaia di euro, per il sostegno alle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché le spese per interessi e di commissioni. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, sentita la Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, sono dettate le disposizioni attuative. Il beneficio non è cumulabile con altra agevolazione prevista dal presente articolo.

4. La misura è destinata, altresì, fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell’editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l’importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese.

5. L’IRFIS-FinSicilia S.p.A., gestore del fondo, al fine di velocizzare l’iter delle pratiche in attuazione della misura di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione, prediligendo gli istituti già convenzionati che adottano modalità innovative ed integralmente digitalizzate dall’istruttoria alla erogazione del finanziamento.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle aziende in possesso dei requisiti previsti, avviate negli anni 2019 e 2020. L’attuazione delle relative misure è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia.

7. E’ destinata la somma di 4.000 migliaia di euro quale contributo a fondo perduto da destinare agli artigiani siciliani prioritariamente al fine di adeguare i locali alle disposizioni sanitarie legate all’emergenza Covid-19. Agli oneri del presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo il comma 2 dell’articolo 5.

8. E' istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia-Sezione specializzata di garanzia per l'anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18", di 2.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

9. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'IRCA, sono istituiti, presso la CRIAS, il fondo per il credito di finanziamento degli artigiani "Fondo per la ripresa-Artigiani", pari a 40.000 migliaia di euro e presso l'IRCAC, il Fondo per il credito di funzionamento delle società cooperative "Fondo per la ripresa-Cooperative", pari a 15.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai quali si applica il regime dettato per il "Fondo Sicilia". Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto dei fondi. In sede di prima applicazione, 10.000 migliaia di euro sono destinate a finanziamenti a tasso zero fino a 15.000 euro, secondo le modalità del comma 10 per la copertura delle contribuzioni dovute dalle imprese artigiane per l'iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato così come previsto dal titolo terzo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni attuative, presupposto per l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dallo stesso fondo secondo le previsioni del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dalle ulteriori prestazioni previste. Al fine di assicurare la normale operatività del fondo unificato a gestione separata presso CRIAS di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti a detto fondo 30.000 migliaia di euro. Sono altresì trasferite 20.000 migliaia di euro sul fondo unico a gestione separata istituito con l'articolo 63 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, quale fondo di garanzia per sostenere la cessione e l'anticipazione alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti degli enti locali. A tal fine l'IRCAC è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari, società di *factoring* e consorzi fidi. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

10. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa-Artigiani" sono gli artigiani operanti in Sicilia, con un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2019 e utili netti non superiori a 30 mila euro come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione contabile o fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La Crias è autorizzata a concedere contributi agli artigiani che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. La CRIAS è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di Consorzi Fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni

non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

11. I destinatari della misura di cui al comma 9 “Fondo per la ripresa Cooperative” sono le Cooperative operanti in Sicilia che hanno dichiarato nell’anno 2018 un utile netto non superiore a 100 migliaia di euro, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione di natura contabile e fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l’1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. L’IRCAC è autorizzata a concedere contributi alle cooperative che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. Sono altresì rinegoziati i mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento, con legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e con legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivi degli interessi di utilizzo di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, su istanza presentata dalla Cooperative giovanili all’IRCAC che procede alla rinegoziazione dei predetti mutui applicando alla quota capitale da corrispondere alla data della stipula del nuovo piano finanziario di ammortamento il tasso corrente alla medesima data. L’IRCAC è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

12. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell’occupazione, in considerazione dell’attuale periodo di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2020, alla spesa di 75.000 migliaia di euro per l’acquisto anticipato di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i *ticket* di ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e *tour operator* guide turistiche iscritte negli elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare a fini promozionali tramite *card* e *voucher*, nei mesi successivi alla cessazione dell’emergenza sanitaria, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell’articolo 5. I professionisti del turismo, iscritti negli elenchi regionali, accedono al fondo di cui al comma 1. Con le medesime risorse è altresì riconosciuto, per i professionisti del turismo iscritti negli elenchi regionali, un fondo di garanzia di cui al comma 2 dell’articolo 5.

13. Al fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria delle aziende agricole siciliane, anche di prodotti autoctoni, causata dall’emergenza Covid-19, nel quadro di quanto definito dalla comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” 2020/C 91 I/01 e della comunicazione del-

la Commissione “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” 2020/C 112 I/01, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

c) la compensazione delle perdite di reddito alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2014/C 204/01 e successive modifiche ed integrazioni recante Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali nelle zone rurali 2014/2020, previa notifica.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui alle lettere a) e b), accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia, è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo è erogato direttamente all’impresa beneficiaria. Alle imprese di cui al presente articolo che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 sono riconosciuti contributi per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro al fine di compensare gli oneri a carico delle aziende per i DPI e le opere di adeguamento alle misure di distanziamento e di sicurezza. I contributi di cui alle lettere a) e b) non possono superare i limiti prefissati dalla comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 e dalla comunicazione della Commissione 2020/C 112 I/01 nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario “*de minimis*” nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 e non possono cumularsi con quelli previsti dal decreto legge n. 23/2020 e da altri strumenti per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall’emergenza Covid-19. Gli istituti di credito, per l’erogazione dei prestiti suddetti, stipulano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, una convenzione con l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce criteri, modalità e massimali di intervento per l’attuazione dell’intervento creditizio. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro di cui 3.000 migliaia di euro destinate alle imprese della filiale del sughero, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5.

14. Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2020. Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi concessi sono recuperati, fatta eccezione per i casi di dimissioni vo-

lontarie o licenziamento per giusta causa. Per l'attuazione delle predette misure è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa nei limiti di 10.000, migliaia di euro. L'ulteriore spesa, nei limiti di 10.000 migliaia di euro, è autorizzata per l'erogazione di un contributo *una tantum* a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all'erogazione dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa fronte con le risorse dei fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. La misura di cui al presente comma è attuata con procedura a sportello. Le modalità e i criteri del bando sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per le Attività produttive.

15. Per sostenere il settore della pesca la Regione è autorizzata ad incrementare il fondo di solidarietà della pesca di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 per un importo complessivo pari a 30.000 migliaia di euro, cui si fa fronte per l'importo di 15.000 migliaia di euro con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 e per l'importo di 15.000 migliaia di euro a valere sui Fondi nazionali ed europei da riprogrammare. Parte del fondo di solidarietà così potenziato è destinato, per almeno 10.000 migliaia di euro, agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca. Per consentire il rilancio del settore della pesca e del suo indotto è altresì autorizzata la spesa fino a 10.000 migliaia di euro, a valere sul FEAMP, per la trasformazione dei prodotti ittici.

16. Al fine di assicurare la tenuta dell'intero tessuto produttivo colpito dall'epidemia Covid-19 e di fronteggiare la crisi che ne deriva, in considerazione dello stato di emergenza che richiede l'adozione di misure straordinarie, efficaci e veloci, la Regione è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili compreso il nuovo Quadro di riferimento temporaneo come da comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01. Tali agevolazioni sono finalizzate a rendere disponibile la liquidità necessaria prioritariamente per la copertura di alcuni costi fissi (fitti ed utenze) nonché per la riduzione di fatturato. Per le finalità di cui al presente comma, la Regione è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 secondo le linee di indirizzo degli organi comunitari e statali, sia in termini di flessibilità che di erogazione e rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili per un ammontare complessivo non superiore a 150.000 migliaia di euro comprensive degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni, di cui 20.000 migliaia di euro destinati alla copertura delle perdite affrontate dal comparto floro-vivaistico, a fondo perduto. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentito il parere delle Commissioni legislative competenti. E' riservata una quota non inferiore a 500 migliaia di euro e non superiore a 1.500 migliaia di euro per l'acquisto di prodotti editoriali tra i quali rientrano anche i libri pubblicati negli anni 2015/2019 dagli editori aventi operanti in Sicilia che siano dotati di ISBN e regolarmente depositati presso la Biblioteca centrale. In relazione all'acquisto dei prodotti editoriali, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina i libri acquistati da ogni impresa editoriale alle biblioteche comunali del territorio della Regione nella misura di 10 titoli dello stesso editore per ognuna delle biblioteche co-

munali operanti nel territorio della Regione.

Art. 11.

Fondo perequativo degli enti locali

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che:

a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;

b) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;

c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, altresì, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che, in relazione agli obblighi e ai criteri contabili del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, con propri provvedimenti dispongono la non applicazione dei canoni di cui all'articolo 1, commi 837 e 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le relative società a totale partecipazione pubblica.

5. Salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, le risorse del fondo di cui al presente articolo sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti locali, in base ai criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al fine di far fronte agli oneri straordinari e aggiuntivi derivanti dalla emergenza sanitaria Covid-19, una quota pari a 14.000 migliaia di euro delle risorse del fondo di cui al comma 1 è così ripartita:

a) 2.000 migliaia di euro da destinare ai comuni dichiarati 'zona rossa' con ordinanza del Presidente della Regione;

COP
NC

b) 6.000 migliaia di euro, da destinare a ciascuno dei comuni di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta ed Enna, equamente ripartiti;

c) 1.000 migliaia di euro da destinare alla compensazione delle minori entrate dei comuni che dispongono l'esenzione per l'anno 2020 dei tributi locali dovuti ai soggetti gestori dei porti hub individuati come strategici dal Piano per la portualità turistica della Regione approvato nel 2006.

d) 1.500 migliaia di euro ai comuni di Pozzallo, Lampedusa e Porto Empedocle, nella misura di 500 migliaia di euro ciascuno, per far fronte ai maggiori costi per il sistema di accoglienza e per le necessarie misure di quarantena e sicurezza legate all'accoglienza delle persone migranti e alla salute della popolazione;

e) 1.500 migliaia di euro per i comuni di Siracusa e Campobello di Mazara, nella misura di 750 migliaia di euro ciascuno, per interventi di sanificazione, sicurezza sanitaria ed ogni altra misura necessaria nelle aree delle "tendopoli" di Cassibile e di Campobello di Mazara.

f) 2.000 migliaia di euro per i comuni non capoluoghi di provincia che nel 2019 hanno avuto almeno 500.000 presenze turistiche.

7. Allo scopo di consentire una gestione in ordinario dei rifiuti urbani nella piattaforma di Bellolampo a Palermo in piena sicurezza e scongiurare il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'ambiente, è autorizzata per l'anno 2020 la concessione di un contributo straordinario in favore del comune di Palermo, pari a 7.500 migliaia di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in relazione agli oneri affrontati per la gestione post operativa delle vasche esaurite della relativa piattaforma.

8. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, fino al 5 per cento, è destinata, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al ristoro del personale di polizia degli enti locali, Protezione civile e servizi sociali comunali, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19 e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Tale ristoro, inteso come premio di produttività ed indennità aggiuntiva, è calcolato in base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro e suddiviso tra il personale impegnato nelle attività direttamente connesse a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ciascun ente locale, sulla base delle risorse assegnate proporzionalmente, provvede, nei limiti previsti dall'articolo 63 del decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, alla ripartizione delle stesse ai diversi dipendenti in base ai giorni effettivamente svolti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

COP
NC

Art. 12.

*Interventi per le società partecipate dalla Regione siciliana
Interventi in favore del percorso "Arabo-normanno"*

1. L'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento regionale del bilancio – è autorizzato ad effettuare interventi di sostegno finanziario delle società partecipate dalla Regione per la ricostituzione del capitale sociale ridotto per dare copertura alle perdite di esercizio 2020 causate dai minori ricavi per effetto della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, per un importo complessivo non superiore a 30.000 migliaia di euro.

2. L'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento regionale delle finanze – è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A, per l'anno 2020, nelle more delle operazioni di concentrazione con Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), la quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo non superiore a 25.000 migliaia di euro, da destinare prioritariamente alle retribuzioni dovute ai dipendenti, a titolo di anticipazione e con obbligo per la società di procedere alla restituzione, in unica soluzione e senza interessi entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020. Riscossione Sicilia S.p.A è autorizzata a riversare, con riversamenti decadali a decorrere dall'1 ottobre e fino al 30 novembre 2020, pro quota in relazione ai versamenti non effettuati nelle decadi di riferimento, senza applicazione di interessi, i riversamenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 112/1999 e successive modifiche ed integrazioni, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, con esclusivo riferimento alle sole entrate erariali di spettanza della Regione.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse dei Fondi extra-regionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

4. Per le finalità di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 5.255.277,48 (Missione 16, Programma 1, capitolo 219215).

5. Al fine di compensare gli effetti negativi ed eccezionali derivanti dalle perdite degli incassi per l'accesso, alla Fondazione Federico II è assegnato un contributo straordinario pari a 2.500 migliaia di euro. E' assegnato, altresì, un contributo straordinario di 2.500 migliaia di euro a tutti i siti Patrimonio dell'Unesco presenti in Sicilia, da ripartire sulla base del numero di ingressi nell'anno 2019. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana sono conseguentemente ripartite le rispettive somme.

Art. 13.

Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili

1. La Regione è autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili appartenenti al patri-

monio e al demanio regionale, ivi compresi i bacini di carenaggio, nonché degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale degli enti locali.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con gli Assessori competenti per materia, sono stabiliti i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo programma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 50.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse FSC 2014/2020.

4. Per l'effettuazione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione su immobili di proprietà privata, ubicati nei comuni siciliani, la Regione è autorizzata a concedere contributi, per un importo massimo di 5.000 euro, finalizzati al rifacimento delle facciate, delle borgate in zona decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del piano del colore di ogni comune, nonché per il cappotto termico e la messa in sicurezza degli immobili. Per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle abitazioni site nelle zone B, è autorizzata, altresì, la spesa di 5.000 migliaia di euro.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa 'Territorio, ambiente e mobilità', sono stabiliti i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 ed il relativo programma.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 4, valutati in 50.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse FSC 2014-2020.

Art. 14.

Interventi nel settore dei trasporti

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico marittimi integrativi, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di 325.000 migliaia di euro, in ragione di 65.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 (Allegato 1, Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520).

2. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano nonché per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, per l'esercizio finanziario 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, Tabella G (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521) è incrementata dell'importo di euro 48.743.052,49, di cui 3.000 migliaia di euro al fine di garantire la circolazione gratuita di tutti i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco in servizio ed in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, secondo criteri e modalità di

attuazione, da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Nell'anno 2020 ai soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale non possono essere applicate penalizzazioni, riduzioni o esclusioni nell'erogazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, nell'ambito delle risorse già impegnate e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti contraenti, con riferimento alle percorrenze chilometriche dell'anno precedente per le riduzioni delle medesime percorrenze conseguenti alle misure restrittive disposte in relazione alla pandemia da Covid-19.

4. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19 in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2021-2025, è autorizzata la spesa annua di 165.000 migliaia di euro al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma a carattere extraurbano ed urbano (Missione 10, Programma 2 capitolo 476521).

5. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di euro 491.846,36 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

6. Per le finalità previste dal comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, al fine di assumere l'onere dell'IVA su corrispettivi dovuti alla società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.933.310,86 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 11.153.592,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).

7. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, per il valore complessivo di 8.498.317,81 euro, derivanti dall'Iva sui corrispettivi dovuti alla società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale relativi agli anni 2018 e 2019, rispettivamente per euro 5.576.796,00 ed euro 2.921.521,81. All'onere di cui al presente comma, per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.

8. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, per le finalità di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 4.330 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 5.772 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (Missione 10, Programma 4, capitolo 478109).

9. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, nonché dell'articolo 71 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato ad erogare un contributo di 10.000 migliaia di euro, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 10, al fine di sostenere l'attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio NCC, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri (ATECO 50.1). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse.

10. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 23.524.388,83 per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella G della presente legge per le finalità del comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

Art. 15.

Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Per le misure in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 526.038,89 per l'esercizio finanziario 2020, di 1.476.074,98 euro per l'esercizio finanziario 2021 e di 1.473.961,11 euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473312).

2. Il pagamento della prima rata relativa al fondo di rotazione RIS è rinviata dal 2021 al 2022.

3. I soggetti che nel precedente esercizio hanno avuto accesso al RIS per una somma inferiore rispetto a quella richiesta, possono accedere anche alle misure di cui al comma 1 per il 2020, relativamente alla somma residua non finanziata nel precedente esercizio.

Art. 16.

Interventi in favore del turismo e dello spettacolo

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Per garantire la continuità delle attività di enti, imprese operanti nel settore del cinema, ivi comprese le sale cinematografiche, e dello spettacolo dal vivo, associazioni, cooperative e fondazioni di cui al comma 1, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, non si applicano i termini, i criteri e le modalità per le richieste e l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo fondo, dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e

dalla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

5 ter. Le somme stanziare nel fondo per le annualità di cui al comma 5 *bis* sono assegnate a ciascuno degli enti, delle associazioni, delle cooperative e delle fondazioni di cui al comma 3, prendendo come riferimento le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019.

5 quater. Le somme del fondo di cui al comma 1 sono erogate nella misura non inferiore al novanta per cento dello stanziamento, secondo le modalità di cui al comma 5 *ter* e, per la restante quota, con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del turismo, sport e spettacolo, per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo. Nella ripartizione del fondo di cui alla legge regionale n. 44/1985 una quota dell'8 per cento è riservata alle bande musicali siciliane.”.

2. Per garantire la continuità delle attività di enti pubblici e privati, associazioni, sale cinematografiche e teatrali, cooperative, fondazioni ed imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ad eccezione dei soggetti beneficiari della quota del FURS di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni in via straordinaria per l'esercizio finanziario 2020, è istituito un fondo per la perdita di incassi al botteghino, di importo pari a 5.000 migliaia di euro, da erogare con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previo parere della competente Commissione legislativa.

3. Il fondo di cui al comma 2 è incrementato di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

4. Per il biennio 2020-2021, sono sospesi i termini relativi al rimborso dei prestiti a valere sul fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Agli enti Teatro Stabile di Catania, EAR V. Bellini di Catania, E.A.R. Teatro V. Emanuele di Messina, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Istituto Nazionale del Dramma Antico, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Taormina Arte Sicilia e Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestyadi di Gibellina e agli enti, fondazioni, associazioni o organismi comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, primo periodo della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle attività dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dal relativo Statuto, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, l'erogazione di un contributo annuo pari al 75 per cento dello stanziamento del 2018.

7. Per l'anno 2020, in considerazione delle limitazioni derivanti dai provvedimenti di contenimento della pandemia Covid-19, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di affidamenti di linee a carattere stagionale, si intendono applicabili per l'intero anno.

Art. 17.

Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91

1. Al fine di favorire la ripresa post pandemica e sostenere l'insediamento di imprese giovanili in Sicilia, accrescendo l'efficacia della misura agevolativa introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti beneficiari degli incentivi ivi previsti è riconosciuto dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, a titolo di incentivo, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017 e successive modifiche ed integrazioni, o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.

2. Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente articolo provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula con l'Agenzia delle Entrate di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 450 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 (Missione 14, Programma 1).

4. I fondi necessari per le regolazioni contabili delle compensazioni del presente articolo sono posti ad esclusivo carico della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro l'anno 2020, 1.700 migliaia di euro per l'anno 2021 e 2.000 migliaia di euro per l'anno 2022, che costituisce limite annuale (Missione 14, Programma 1).

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, previa intesa con l'Agenzia delle Entrate, sono determinati le condizioni, i limiti, le modalità di applicazione del contributo, le modalità di presentazione delle istanze, individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.

6. A valere sui fondi di cui alla legge 1 febbraio 1965, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, confermati nella titolarità della Regione, ai sensi del comma 12 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, l'IRFIS, sulla base di una graduatoria regionale, finanzia i progetti imprenditoriali ammessi alla misura di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017 e successive modifiche ed integrazioni ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, nei limiti della quota relativa al prestito.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 18.

Norme per la gestione urbanistica del territorio

1. Al fine di agevolare la ripresa economica delle attività edilizie, per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e, comunque, fino alla data del 31 agosto 2020, è sospesa la corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 per gli interventi edilizi previsti dall'articolo 8, commi 5 e 6, della citata legge regionale n. 16/2016, nonché per quelli contemplati dall'articolo 9 della medesima legge regionale, per i quali è stata presentata istanza di permesso di costruire in corso di istruttoria da parte del competente ufficio comunale alla data di approvazione della presente legge.

2. La sospensione del pagamento dei contributi di costruzione di cui al presente articolo trova applicazione anche per gli interventi provvisti di titolo abilitativo per i quali è prevista la rateizzazione del pagamento dei contributi, a condizione che i lavori abbiano inizio nei termini di efficacia del titolo rilasciato, limitatamente alle rate di contributo ancora non versate.

Art. 19.

Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali

1. Nel quadro di una gestione attiva e produttiva delle sugherete demaniali che valorizzi il paesaggio e il patrimonio culturale, anche al fine di favorire un incremento delle entrate della Regione, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige e approva il Programma pluriennale di decortica, salvaguardando il ciclo vitale delle piante, che individua in dettaglio, in ambito regionale, le sugherete demaniali da decortica, la quantità e la qualità del prodotto da estrarre, da alienare mediante procedura di evidenza pubblica.

2. Gli introiti derivanti dall'alienazione di cui al comma 1 sono destinati all'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale per la tutela del patrimonio forestale e dell'ecosistema dei boschi.

Art. 20.

Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale

1. Per la gestione dei dissalatori, è autorizzata la spesa complessiva di 400 migliaia di euro per l'anno 2020, di cui 50 migliaia di euro per la manutenzione straordinaria e la riparazione degli impianti di dissalazione e 350 migliaia di euro per la fornitura e la posa in opera di beni di consumo.

TITOLO III

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21.

Abrogazione e modifiche di norme. Disposizioni varie

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, affidato nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2020.”.

2. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “per gli anni dal 2014 al 2019,” sono sostituite dalle parole “per gli anni dal 2014 al 2021”.

3. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori”, sono abrogati.

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati nonché di alloggi da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili realizzati per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni e non più disponibili nel patrimonio della Regione;”.

5. Gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali ai sensi dell'articolo, 1 comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, già assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo

forestale dello Stato, possono continuare ad essere fruiti dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione i cui canoni sono determinati nel canone massimo previsto dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 le parole "per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2021".

7. Il comma 4 *bis* dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

8. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono soppresse le parole "e si estendono al triennio 2017-2019".

9. Sono abrogati:

a) l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 80, commi 11 e 12, della legge regionale del 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'articolo 3, commi 1 e 4, l'art. 10 e l'art. 28, comma 1 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "per utenze" sono aggiunte le parole " , per l'acquisizione di servizi necessari per garantire la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità".

11. Al comma 10 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "nell'ultimo quinquennio" sono soppresse.

12. Al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni le parole "da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio" si interpretano nel senso che i compensi spettanti ai commissari di cui al comma 1 del medesimo articolo 19 sono chiaramente rapportati per ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.

13. Al comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dovuti in misura intera" sono sostituite dalle parole "versati interamente all'IRSAP".

14. Il vincolo regionale disposto dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, si applica a decorrere dall'anno 2020.

COP
NC

15. Nelle more della concentrazione della Cassa regionale per il Credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) e dell'Istituto regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) nell'Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA), si applicano anche alla Cassa regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) le previsioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

16. Il Fondo Unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è attribuito, nel limite di 100.000 migliaia di euro, all'Istituto regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC). Il Fondo Unico di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni è attribuito, nel limite di 100.000 migliaia di euro, alla Cassa regionale per il Credito alle imprese artigiane siciliane (C.R.I.A.S.). Restano fermi i vincoli di destinazione ad interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani e delle cooperative, nonché le procedure di rendicontazione attualmente vigenti. Gli Assessorati competenti assicurano la vigilanza annuale sulla gestione dei Fondi di cui al presente comma.

17. Al fine di consentire la ripresa economica del settore ricettivo stagionale che ha subito gravi perdite a causa del perdurare delle misure restrittive correlate al contenimento dell'epidemia Covid-19, il limite temporale di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 non si applica per gli anni 2020 e 2021 e le attività stagionali possono rimanere aperte ininterrottamente dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 2021.

18. Il limite massimo delle spese complessivamente riconosciute ammissibili di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è pari, per l'esercizio finanziario 2020, al settanta per cento.

Art. 22.

Clausola di compatibilità comunitaria

1. Gli aiuti alle imprese di cui alla presente legge sono concessi secondo le modalità e i limiti di cui alla comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 91 I/01, come modificata dalla comunicazione della Commissione "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 112 I/01, ovvero possono essere concessi nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ovvero nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario "de minimis" nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 ovvero nel rispetto del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ovvero nel rispetto della normativa comunitaria di settore più favorevole anche emanata nel quadro dell'emergenza Covid-19 dalla Commis-

sione europea e vigente al momento della concessione dell'aiuto. Possono essere altresì concessi nell'ambito delle misure e dei regimi nazionali autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della citata comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, come modificata dalla comunicazione della Commissione 2020/C 112 I/01 ovvero ai sensi della normativa comunitaria di settore più favorevole emanata nel quadro dell'emergenza Covid 19 dalla Commissione europea.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".

Art. 24.

Riduzioni autorizzazioni di spesa

1. Nelle more della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 207.089.448,13 per l'anno 2020 e ad euro 135.765.209,09 per l'anno 2021, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge.

2. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per le finalità richiamate al comma 1, le risorse accantonate nel fondo di cui al medesimo comma sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 1, le ulteriori risorse di cui al comma 15 dell'articolo 1, del comma 11 dell'articolo 3, del comma 10 dell'articolo 14, pari a complessivi euro 155.311.028,55 per l'anno 2020, sono accantonate nell'apposito fondo di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, nel prendere atto del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, qualora le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al comma 1 e al comma 3, destina le stesse in mi-



sura proporzionale al ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

5. Le disposizioni di seguito indicate trovano applicazione esclusivamente previa deliberazione della Giunta regionale che fissa criteri e modalità secondo le risorse disponibili, comunque nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro per l'anno 2020 e di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2021, dopo il perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica:

a) articolo 1, comma 9, limitatamente alle anticipazioni di cui all'articolo 19, comma 2 ter della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, in 15.858 migliaia di euro (Titolo 3 – Tipologia 500 – capitolo 5414);

b) articolo 7, comma 1, lettera c), con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, in 1.250 migliaia di euro (Titolo 3 – Tipologia 100 – capitolo 1790);

c) articolo 7, comma 3, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, rispettivamente in 5.580 migliaia di euro e in 1.000 migliaia di euro (Titolo 3 – Tipologia 100 – capitolo 2871);

d) articolo 7, commi 4 e 5, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, nel limite massimo di 27.312 migliaia di euro (Titolo 1 - Tipologia 101 – capitolo 1218).

6. Qualora la minore entrata di cui al comma 5, lettera c), sia accertata in misura superiore all'importo di 5.580 migliaia di euro per l'anno 2020, la parte eccedente è compensata con una riduzione di pari importo della somma complessiva di cui al comma 5, lettera d).

7. Le risorse disponibili a seguito del perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono destinate prioritariamente all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. Le eventuali maggiori risorse derivanti dell'Accordo, rispetto agli importi di euro 412.400.476,68 per l'anno 2020 e di euro 136.765.209,09 per l'anno 2021 quantificati con la presente legge e comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25, sono destinate a compensare le minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia Covid-19.

9. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.

COP
NC

Art. 25.

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati.”.

3. Per agevolare la definizione dei procedimenti di cui all'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è autorizzato ad avvalersi in via straordinaria del Ciapi di Priolo secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 2.000 migliaia di euro (Allegato 1, Missione 15, Programma 1, capitolo 313316).

4. Per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di 753 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).

5. I proventi di cui all'articolo 91 comma 3 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo 3 – Tipologia 100 - capitoli 1806 - 1991 - 1825) come previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono destinati nell'esercizio finanziario 2021 e successivi, alla copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure.

6. L'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo dell'ottanta per cento e fino ad un importo massimo di 1.000 migliaia di euro, alle spese di funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ivi inclusi i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente autorizzate. L'ammontare residuo delle risorse di cui al comma 5 è destinato alle spese per la gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli atti sottoposti alla valutazione della Commissione tecnica specialistica e a quelle della Segreteria incardinata presso il Dipartimento regionale



dell'ambiente, fino ad un importo massimo di 100 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

7. Al comma 5 dell'articolo 91 della legge regionale 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "ad esclusione delle amministrazioni regionali" sono aggiunte le parole "e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana."

8. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15, è autorizzata per il biennio 2020-2021 la spesa annua di euro 45 migliaia di euro (Missione 4 Programma 6 Capitolo 373712).

9. Per le finalità dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377916).

10. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 1.752.767,49 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107).

11. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è autorizzata, per il biennio 2020-2021, la spesa annua di 900 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 413741).

12. Al fine di incrementare la possibilità di fruizione per la collettività, in condizioni di sicurezza e con scopi di carattere socio assistenziale, delle aree rurali e naturali in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata la somma di 150 migliaia di euro in favore di associazioni, per finalità di cui al presente comma. L'attivazione delle procedure di cui al presente comma è assegnata al dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, ivi compresa la gestione dei predetti fondi.

13. Al fine di autorizzare la spesa necessaria alla riparazione dei pontili della laguna dello Stagnone di Marsala, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 100 migliaia di euro da assegnare al libero Consorzio regionale di Trapani.

14. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2020, un contributo di 200 migliaia di euro alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per fronteggiare la crisi economica derivante dalla chiusura imposta dalla normativa di contrasto al Covid-19.

15. Al fine di agevolare la ripresa economica del Polo commerciale di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in aiuto dei commercianti che operano all'interno del sito, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 200 migliaia di euro.

COP' NC

16. Per le finalità dell'articolo 48 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 378103).

Art. 26.

Risultato di amministrazione 2018

1. In ottemperanza alle osservazioni poste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla legge regionale 28 dicembre 2019, n. 29 e a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del "Piano di rientro del disavanzo discendente dal Rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018" con deliberazione n. 482 del 24 dicembre 2019, i modelli contenuti nelle pagine 59 e 60 dell'Allegato 26 "Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2018" della predetta legge regionale, sono sostituiti dai modelli riportati nella Nota integrativa di cui all'Allegato 2 alla legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30, alla voce "Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018".

Art. 27.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nei prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2020.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F.0/2020 ART. 25, commi 1 e 2				RIDUZIONE L.F.0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F.0/2020 ART. 24, comma 1			
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022				
PARTE A																						
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITAMENTO A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.		0,00	0,00	0,00	8.053.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053.443,48	0,00	0,00	0,00
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI, LAZIO, EMILIA, SARDEGNA, QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.		0,00	0,00	0,00	2.879.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.773,64	0,00	0,00	0,00
L.R. 21/2002, art. 1	1	11	1	2	2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.		0,00	0,00	0,00	4.773.843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773.843,15	0,00	0,00	0,00
L.R. 26/2012, art. 11	14	2	1	2	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITAMENTO DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.		0,00	0,00	0,00	1.214.072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.072,29	0,00	0,00	0,00
L.R. 8/2012 art.2 - 4;	14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.		0,00	0,00	0,00	9.030.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030.392,27	0,00	0,00	0,00
L.R. 25/1976	15	1	1	6	3	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZENALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA (EX CAP. 321703)		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.356.829,93	0,00	0,00	1.443.170,07	0,00	0,00	0,00
L.R. 33/1974 art.4;	16	1	1	10	2	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLIURI PER LA SICILIA (EX CAP. 14707)		0,00	0,00	0,00	154.763,44	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	124.763,44	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F. 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2			RIDUZIONE L.F. 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F. 0/2020 ART. 24, comma 1		
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
L.R. 15/1993 art.14	16	1	1	10	2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO PER NATURALI E VITICOLTI E ISTITUZIONI VINCIGLI PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)		5.218.826,00	0,00	0,00	7.218.826,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	5.218.826,00	0,00	0,00
L.R. 14/1988 art.12	16	1	1	10	2	146518	SPESA PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14802)	f)	332.702,50	0,00	0,00	832.702,50	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	332.702,50	0,00	0,00
L.R. 14/1988 art.11	16	1	1	10	2	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).		2.285.869,56	0,00	0,00	2.285.869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.869,56	0,00	0,00
L.R. 14/1988 art.11	16	1	1	10	2	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)		2.173.510,43	0,00	0,00	2.823.510,43	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	2.173.510,43	0,00	0,00
L.R. 21/1965 art.33	16	1	2	10	5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI, (EX CAP. 56003).		13.583.790,00	0,00	0,00	13.583.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583.790,00	0,00	0,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.		3.835.354,04	0,00	0,00	3.835.354,04	0,00	0,00	0,00	-1.917.677,01	0,00	3.835.354,04	1.917.677,03	3.835.354,04
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.		13.150.518,09	0,00	0,00	13.150.518,09	0,00	0,00	0,00	-6.575.259,05	0,00	13.150.518,09	6.575.259,04	13.150.518,09
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA AL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE		1.501.819,51	0,00	0,00	1.501.830,00	0,00	0,00	-10,49	-750.915,00	0,00	1.501.819,51	750.915,00	1.501.830,00
L.R. 19/1986 art.1 - 4	5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE DI CATANIA VINCENZO BELLINI DI CATANIA.		11.646.478,07	0,00	0,00	13.490.000,00	0,00	0,00	-1.843.521,93	-6.745.000,00	0,00	11.646.478,07	6.745.000,00	13.490.000,00
L.R. 3/1996 art.1, c. 2 L.F. 0/2017	5	2	1	13	2	377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPI DI AGRIGENTO		36.480,54	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-13.519,46	-25.000,00	0,00	36.480,54	25.000,00	50.000,00

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F. 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2			RIDUZIONE L.F. 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F. 0/2020 ART. 24, comma 1		
								2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
L.R. 19/1986 art.17	5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA". PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.		0,00	0,00	4.566.150,00	4.566.150,00	4.566.150,00	-918.990,00	-2.283.075,00		3.647.160,00	2.283.075,00	4.566.150,00
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO. LELE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-84.400,00	-1.250.000,00		2.415.600,00	1.250.000,00	2.500.000,00
L.R. 21/1994 art.1 - 2	5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00	-248.570,00	-400.000,00		551.430,00	400.000,00	600.000,00
L.R. 33/1986	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)		0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	-429.480,00	-4.050.000,00		7.670.520,00	4.050.000,00	8.100.000,00
L.R. 7/1972 art.11	5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO BIONDO STABILE DI PALERMO. (EX CAP. 48002 E 48008)		0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-265.000,00	-3.350.000,00		6.435.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00
L.R. 20/2002 art.7	4	7	1	9	2	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.		0,00	0,00	11.487.235,41	0,00	0,00	-2.461.220,80	0,00		9.026.014,61	0,00	0,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.		0,00	0,00	1.911.283,83	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00		911.283,83	0,00	0,00
L.R. 33/1986 art.38	7	1	1	13	2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI AUTONOME PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)		0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-543.640,00	-650.000,00		756.360,00	650.000,00	1.300.000,00

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F. 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2			RIDUZIONE L.F. 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F. 0/2020 ART. 24, comma 1		
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA" NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'O STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)		257.400,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-12.600,00	-135.000,00		257.400,00	135.000,00	270.000,00
T O T A L E A L L E G A T O 1 - P A R T E A									112.955.575,52	0,00	0,00	126.313.358,13	56.263.852,13	56.063.852,13	-13.357.782,61	-28.131.926,06		112.955.575,52	28.131.926,07	56.063.852,13

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione				Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F. 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2				RIDUZIONE L.F. 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F. 0/2020 ART. 24, comma 1			
	Programma	Titolo	Amm	Rubrica				2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022	
PARTE B																							
L.R. 15/2004 art.5	1	1	1	1	101015	SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA" AI FAMILIARI DI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI.		7.369,81	0,00	0,00	0,00	7.369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 11/1972 art.22	1	2	1	1	104519	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.		85.489,74	0,00	0,00	0,00	85.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 224/1979 art.1	1	2	1	1	104520	SPESA PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVE NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA.		58.958,44	0,00	0,00	0,00	58.958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58.958,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 57/1985 art.24	1	2	1	1	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE CIVILE COMPRESA QUELLE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.		197.510,79	0,00	0,00	0,00	197.510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	197.510,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 14/1998	11	1	1	1	116016	SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESA QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 14/1998	11	2	1	1	116523	SPESA DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA	i)	598.428,21	0,00	0,00	0,00	598.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	598.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.		639.699,12	0,00	0,00	0,00	639.699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	639.699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.		915.329,85	0,00	0,00	0,00	915.329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	915.329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2				RIDUZIONE L.F 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F 0/2020 ART. 24, comma 1			
								2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
L.R. 14/1998	11	1	2	1	4	516062	SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE" INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD AQUE E RIFIUTI, NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.		594.743,31	0,00	0,00	594.743,31	0,00	0,00	594.743,31	0,00	0,00	594.743,31	0,00	0,00	594.743,31	0,00	0,00
L.R. 42/1982 art.15	1	12	1	1	5	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).		33.901,11	0,00	0,00	33.901,11	0,00	0,00	33.901,11	0,00	0,00	33.901,11	0,00	0,00	33.901,11	0,00	0,00
L.R. 4/2003 art.68	14	2	1	2	2	344121	SPESA PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSE ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.		147.396,11	0,00	0,00	147.396,11	0,00	0,00	147.396,11	0,00	0,00	147.396,11	0,00	0,00	147.396,11	0,00	0,00
L.R. 34/85 art. 9-9-10	5	1	2	3	2	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1985 N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 65/1993, art. 1	12	8	1	6	2	183306	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ERETTI IN ENTI MORALI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 71/1982, Art.1 - L.R. 24/2016 art. 10, c. 18	12	7	1	6	2	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.		1.473.961,11	0,00	0,00	1.473.961,11	0,00	0,00	1.473.961,11	0,00	0,00	1.473.961,11	0,00	0,00	1.473.961,11	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.11 L.F 0/2018 art. 30	12	4	1	6	2	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE		83.278,80	0,00	0,00	283.278,80	0,00	0,00	83.278,80	0,00	0,00	83.278,80	0,00	0,00	83.278,80	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.17	12	4	1	6	2	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE, SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHÉ DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CULATIVITA' ECONOMICHE E PROFESSIONALI CONDIZIONATE CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'.		320.586,54	0,00	0,00	320.586,54	0,00	0,00	320.586,54	0,00	0,00	320.586,54	0,00	0,00	320.586,54	0,00	0,00



ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F. 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2			RIDUZIONE L.F. 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2		RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F. 0/2020 ART. 24, comma 1		
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2020	2021	2022
L.R. 20/1999 art.2-5	12	4	1	6	2	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITÀ DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE N. 201 DEL 28 SETTEMBRE 1998 N.201 PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHÉ PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.		25.057,34	0,00	0,00	25.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,34	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.3	12	4	1	6	2	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHÉ PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.		76.645,98	0,00	0,00	76.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76.645,98	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.4	12	4	1	6	2	183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE E GLI Istituti Vigilati DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI FAMILIARI, DELLA VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHÉ DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.		187.930,04	0,00	0,00	187.930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	187.930,04	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.6 L.F. 0/2018 art. 57	12	4	1	6	2	183723	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITÀ COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI PERSONE CHE ABBIANO ESERCITATO L'ATTIVITÀ EROICA O NEI CONFRONTI DI IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERRUZIONE O LA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE O AZIENDALE SVOLTA NEL TERRITORIO REGIONALE, INTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI CHE ABBIANO SUBITO MINACCIE E O INDEGNITÀ PER IL LORO BENI IN PROPRIETÀ DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ.		50.851,66	0,00	0,00	50.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.851,66	0,00	0,00

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2				RIDUZIONE L.F 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2		RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F 0/2020 ART. 24, comma 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</



ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2				RIDUZIONE L.F 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F 0/2020 ART. 24, comma 1			
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
L.R. 23/1989 art.1	10	3	2	8	2	672008	SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA, SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE.		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 6/2000 art.7 – comma 7	4	4	1	9	2	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI		257.943,20	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.056,80	0,00	257.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
L..R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	16	1	1	10	2	142533	SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.		13.265,65	0,00	0,00	0,00	13.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 33/1997 art.5 e 51	16	1	1	10	2	142521	SPESA PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INNELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI RICERCHE E SPESSE PER LE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA. (EX CAP. 16259)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 33/1997 art.7-51	16	1	1	10	5	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTREMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA. AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.		36.849,03	0,00	0,00	0,00	36.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 23/1980 art.6;	16	1	1	10	2	146520	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO (SIGRIS) REGIONALE COME SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESA QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	g)	59.695,43	0,00	0,00	0,00	59.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 33/1997 art.31-51	16	2	1	10	5	142523	SPESA PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL LIBRO DEI PREZZI REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX CAP. 16265)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.l.	12	7	1	11	2	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI ANIMALI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)		48.640,72	0,00	0,00	0,00	48.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amn	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2				RIDUZIONE L.F 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F 0/2020 ART. 24, comma 1			
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Art.7, comma 1 - L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	12	2	1	11	2	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)		6.732.317,39	0,00	0,00	6.732.317,39	0,00	0,00	6.732.317,39	0,00	0,00	6.732.317,39	0,00	0,00	6.732.317,39	0,00	0,00	
Art.7, comma 3 - L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	12	7	1	11	2	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)		61.169,39	0,00	0,00	61.169,39	0,00	0,00	61.169,39	0,00	0,00	61.169,39	0,00	0,00	61.169,39	0,00	0,00	
Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 e s.m.i.	13	7	1	11	3	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	442525	SPESA PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 52/1984 art.20	9	5	1	12	4	150527	SPESA PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE		64.854,29	0,00	0,00	64.854,29	0,00	0,00	64.854,29	0,00	0,00	64.854,29	0,00	0,00	64.854,29	0,00	0,00	
L.R. 16/2007 art. 8	5	2	1	13	3	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA. SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE ATTIVITA' DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 9/2013 art. 17	18	1	1	7	3	191309	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI COMUNI E AI CONSORZI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'. (RINVIATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO).		206.354,56	0,00	0,00	206.354,56	0,00	0,00	206.354,56	0,00	0,00	206.354,56	0,00	0,00	206.354,56	0,00	0,00	
L.R. 9/2013 art. 73	5	1	1	3	2	376576 E 376605 376606 376607 376608 376609 376610	SPESA PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA SCUOLA. (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 376605, 376606, 376607, 376608, 376609 E 376610)	b)	73.698,06	0,00	0,00	73.698,06	0,00	0,00	73.698,06	0,00	0,00	73.698,06	0,00	0,00	73.698,06	0,00	0,00	

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F. 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2			RIDUZIONE L.F. 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F. 0/2020 ART. 24, comma 1		
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
L.R. 32/2000 art. 195, c. 3-5	19	1	1	1	6	130315	CONTRIBUTO ANNUALE AL COMITATO PERMANENTE DI RAPPRESENTANTI DEI COMUNISTI LOCALI E REGIONALI (COPREM) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 5 DELL'ART. 195 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.32.		406.354,56	0,00	0,00	556.354,56	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	406.354,56	0,00	0,00
L.R. 11/2010 art. 2, c. 2, art. 47	9	4	1	5	2	242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SERVIZI DI SOSTEGNO DI CUI AL COMMA 2 ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11.		88.437,67	0,00	0,00	88.437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.437,67	0,00	0,00
L.R. 11/2010 art. 27	12	1	1	6	2	183337	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.		10.538.821,97	0,00	0,00	18.538.821,97	0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	10.538.821,97	0,00	0,00
L.R. 6/1997, art. 45, c. 5	12	2	1	6	2	182519	SPESE PER LE COMUNITA' DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL C.T.A.		8.475.276,41	0,00	0,00	18.615.704,15	0,00	0,00	-10.140.427,74	0,00	0,00	8.475.276,41	0,00	0,00
L.R. 24/2000, art. 26, c. 2	12	2	1	6	3	312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI AL COMMA 2 ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24 (EX CAP. 327/04)		2.210,94	0,00	0,00	2.210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,94	0,00	0,00
L. 267/1998	9	6	1	5	2	243308	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI PILUVIOMETRICO.		272.682,81	0,00	0,00	272.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.682,81	0,00	0,00
L.R. 9/2015, art. 32, c. 1-2	1	3	1	4	2	215721	SPESE PER I SERVIZI DI ADVISORY TECNICO FINANZIARI PER AGEVOLARE IL PROCESSO DI DIMISSIONE DELLE PARTICIPAZIONI AZIONARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2015, art. 65	5	2	1	13	2	473742 E 473738 473739	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURBERE ED INTELLIGENTIA) PER INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTRATA, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA RIPARTIRSI IN QUOTIENTI NEL SETTORE DEL TEATRO, DELLA MUSICA.	d)	3.684.902,79	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-2.815.097,21	-3.250.000,00	3.250.000,00	3.684.902,79	3.250.000,00	6.500.000,00

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2			RIDUZIONE L.F 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F 0/2020 ART. 24, comma 1			
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
L.R. 75/1950, art. 1 L.R. 3/2016, ART. 20, C. 3	5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELL'OPERA, DELL'OPERA DI CARATTERE CULTURALE, DELL'OPERA DI CARATTERE SCIENTIFICO E DELL'OPERA DI CARATTERE PARTICOLARE RILEVANZA (PART. CAP. 473738)		1.842.451,39	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-657.548,61	-1.250.000,00	1.842.451,39	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
L.R. 9/2015, art. 65 L.F. 0/2018	5	2	1	13	2	473739	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEL SETTORE DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELL'OPERA DI CARATTERE PARTICOLARE RILEVANZA (PART. CAP. 473739)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 75/1950, art. 1	14	2	1	2	2	342525	SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI CONTRIBUTI REGIONALI (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128)	m)	2.630.941,67	0,00	0,00	3.130.941,67	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	2.630.941,67	0,00	0,00	0,00	
L.R. 16/1979, art. 10	5	2	1	3	2	376528	SPESA PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.		843.842,74	0,00	0,00	843.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	843.842,74	0,00	0,00	0,00	
L.R. 66/1975, art. 1	5	2	1	3	2	377703	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITÀ DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.		29.479,22	0,00	0,00	29.479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.479,22	0,00	0,00	0,00	
L.R. 16/2013, art. 1	1	3	1	4	2	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO.		6.225.097,89	0,00	0,00	6.225.097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225.097,89	0,00	0,00	0,00	
L.R. 34/1964	12	2	1	6	2	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.		1.149.689,67	0,00	0,00	1.725.093,61	0,00	0,00	-575.403,94	0,00	1.149.689,67	0,00	0,00	0,00	
L.R. 4/2001, art. 128	12	2	1	6	2	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.		420.078,92	0,00	0,00	734.168,32	0,00	0,00	-314.089,40	0,00	420.078,92	0,00	0,00	0,00	
L.R. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29	12	2	1	6	2	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA		69.276,17	0,00	0,00	69.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69.276,17	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2				RIDUZIONE L.F 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F 0/2020 ART. 24, comma 1		
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7	12	2	1	6	2	183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI		257.943,20	0,00	0,00	457.943,20	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	257.943,20	0,00	0,00		
L.R. 10/2003 art.6	12	1	1	6	2	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABILI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.		221.094,17	0,00	0,00	221.094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.094,17	0,00	0,00		
L.R. 10/2003 art. 8	12	1	1	6	2	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE.		110.547,08	0,00	0,00	110.547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.547,08	0,00	0,00		
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI -OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE- DI PALERMO		1.025.125,22	0,00	0,00	1.425.125,22	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	1.025.125,22	0,00	0,00		
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI -T.ARDIZIONE GIOENIS- DI CATANIA.		103.914,26	0,00	0,00	153.914,26	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	103.914,26	0,00	0,00		
L.R. 152/1980 art. 2	4	6	1	9	2	373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE		1.154.516,89	0,00	0,00	1.530.516,89	0,00	0,00	-376.000,00	0,00	0,00	1.154.516,89	0,00	0,00		
L.R. 24/2000, art.18, c.1	15	2	1	9	2	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2000, N.24.		810.678,61	0,00	0,00	810.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.678,61	0,00	0,00		
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373307	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI, GEOFISICI, EVOLUCIONLOGICI E PER L'ACQUISTO, IL RINNOVO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI RICERCA, PER LE DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI ISTITUTI E DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E PER IL LORO FUNZIONAMENTO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373313	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME.		201.932,67	0,00	0,00	201.932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.932,67	0,00	0,00		

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2			RIDUZIONE L.F 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F 0/2020 ART. 24, comma 1			
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
L.R. 2/2002 art.66, c.1	4	4	1	9	2	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI RIFERIMENTO E DA ALTRE UNIVERSITÀ PRIVATE ED OPERANTI NEI COMUNI CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATE DI CORSI UNIVERSITARI E DEI CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APOPOSITI FINANZIAMENTI STATALI.		2.653.130,01	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-346.869,99	0,00	2.653.130,01	0,00	0,00	0,00
L.R. 26/1998, art. 15	4	4	1	9	2	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.		736.980,56	0,00	0,00	986.980,56	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	736.980,56	0,00	0,00	0,00
L.R. 66/1975, art. 1 - L.R. 24/2016, art. 9	4	6	1	9	2	373354 E 373355	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A ISP (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLO 373355)	I)	16.928.767,23	0,00	0,00	19.178.136,50	0,00	0,00	0,00	-2.249.369,27	0,00	16.928.767,23	0,00	0,00	0,00
L.R. 6/2001, art. 102	9	5	2	12	4	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1982, N.391 (EX CAP. 56903)		110.547,08	0,00	0,00	110.547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.547,08	0,00	0,00	0,00
L.R. 6/1997 art. 59 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	16	1	1	10	2	147314	SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI REGIONALI PER LA RICERCA DELL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.88.	h)	294.792,22	0,00	0,00	694.792,22	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	294.792,22	0,00	0,00	0,00
L.R. 88/1982 art. 5 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	16	1	1	10	2	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.		1.002.293,56	0,00	0,00	1.302.293,56	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	1.002.293,56	0,00	0,00	0,00
L.R. 12/1989 art. 6 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 2	16	1	1	10	2	144111 E 143328	CONTRIBUTO ANNUO ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI ALLEVATORI DELLA SICILIA PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2 LETTERE B) E D) DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.732 E PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE DIFFUSIVE DEL BESTIAME, NONCHÉ PER LE FINALITÀ DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.12 PER LA SELEZIONE DEL BESTIAME, PER I LIBRI GENEALOGICI, I CONTROLLI FUNZIONALI E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA E VETERINARIA PER LA LOTTA ALL'IPOTECONDITA DEL BESTIAME.	a)	1.861.612,89	0,00	0,00	1.861.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.612,89	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2				RIDUZIONE L.F 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F 0/2020 ART. 24, comma 1			
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
L.R. 46/1967 art. 30 e 31	7	1	1	13	2	472514 E 472538 472539 472540	SPSE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	c)	2.180.791,23	0,00	0,00	4.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	2.180.791,23	1.590.000,00	2.180.791,23	1.590.000,00	3.180.000,00	0,00	2.180.791,23	1.590.000,00	3.180.000,00	0,00
L.R. 5/2006, art. 1	5	2	1	13	2	377762	CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA.		184.245,14	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	184.245,14	125.000,00	184.245,14	125.000,00	250.000,00	0,00	184.245,14	125.000,00	250.000,00	0,00
L.R. 33/1996, art. 38	6	1	1	13	2	473711	CONTRIBUTO ANNUO ALLENTE AUTODOMIO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.		374.792,22	0,00	0,00	449.792,22	0,00	0,00	374.792,22	0,00	374.792,22	0,00	0,00	0,00	374.792,22	0,00	0,00	0,00
L.R. 24/2016, art. 11, c. 2	7	1	1	13	2	473311	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI AFFERENTI GLI AEREOPORTI DI TRAPANI-BIRGIE E COMISO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO.		1.774.500,00	0,00	0,00	1.774.500,00	0,00	0,00	1.774.500,00	0,00	1.774.500,00	0,00	0,00	0,00	1.774.500,00	0,00	0,00	0,00
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 61	1	11	1	4	2	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA "SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEE, PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI, PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER LA REGIONE LIGURIA E LA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.		1.989.847,50	0,00	0,00	2.989.847,50	0,00	0,00	1.989.847,50	0,00	1.989.847,50	0,00	0,00	0,00	1.989.847,50	0,00	0,00	0,00
L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 21	1	11	1	4	2	212533	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI REGIONALI IN REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S.C.P.A.		44.523.000,00	0,00	0,00	44.523.000,00	0,00	0,00	44.523.000,00	0,00	44.523.000,00	0,00	0,00	0,00	44.523.000,00	0,00	0,00	0,00
L.R. n. 9 del 07/05/2015, art. 26; L.F 0/2020, art. 14, comma 1	10	3	1	8	2	476520 E 272537	SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO DEI MINORI CON LE SCUOLE MINORI. (EX CAP. 47610).	e)	63.500.000,00	0,00	0,00	78.500.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	63.500.000,00	32.500.000,00	63.500.000,00	32.500.000,00	65.000.000,00	-32.500.000,00	63.500.000,00	32.500.000,00	65.000.000,00	0,00

ALLEGATO 1 - Art. 25, commi 1 e 2 L.F. 9/2020 - Legge di Stabilità 2020
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	RISULTANTE BILANCIO 2020-2022 Legislazione Vigente				RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA L.F 0/2020 ART. 25, commi 1 e 2			RIDUZIONE L.F 0/2020 art. 24, comma 1 ALLEGATO 2			RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A seguito riduzione ai sensi L.F 0/2020 ART. 24, comma 1		
									2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
L.R. n. 24 del 05/12/2016 art. 5	12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, ALLOGGIO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.		19.150.000,00	0,00	0,00	31.999.967,76	0,00	0,00	-12.849.967,76	0,00	0,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 29, c. 4	10	6	1	8	2	273709	SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS)		500.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	
L.R. 11/1979 art.30 , comma 1	12	7	1	6	2	183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 44/1985 art.11	5	1	1	3	2	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 6/2001 art.23 - L.R. 21/2001 art.86	5	2	1	3	2	376558	SPESA PER L'ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE IN SICILIANA E PER L'ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE E DEI RELATIVI DIRITTI RIGUARDANTI LE RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 80/1977 art.9	5	1	1	3	2	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA CONSERVAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 19/2005 art. 20, c. 26	16	1	1	10	2	148102	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI CONSORZI AGRARI FUNZIONANTI IN REGIME ORDINARIO E SPECIFICAMENTE PER IL CONSORZIO REGIONALE DI PALERMO PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 29 DEL REG. CE N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL "CORTESIA ALL'UNIONE EUROPEA DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEAR).		73.698,06	0,00	0,00	73.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	73.698,06	0,00	0,00	0,00	

a)	Cap. 144111 sdoppiato con cap. 143328
b)	Cap. 276576 sdoppiato con capp. 376605 – 376606 – 376607 – 376608 – 376609 – 376610
c)	Cap. 472514 sdoppiato con cap. 472538- 472539
d)	Cap. 473738 E 473739 sdoppiati con cap. 473742
e)	Cap. 476520 sdoppiato con cap. 272537
f)	Cap. 146518 sdoppiato con capp. 142016-142017-142559-142560-142561-142562-142563-142564-142565-142574-142575-142577-142578-142583-143003-542075-542076
g)	Cap. 146520 sdoppiato con capp. 142568-142569-142570-142571-142572-142573
h)	Cap. 147314 sdoppiato con cap. 144137
i)	Cap. 116523 sdoppiato con cap. 116543
l)	Cap. 373354 sdoppiato con cap. 373355

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione



ALLEGATO 2 - Art. 24 comma 1 L.F. n. 9/2020

Descrizione	Colonne A Autorizzazioni di spesa L.F. n. 9/2020		Colonna B Riduzione autorizzazioni di spesa da operarsi ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.F. n. 9/2020	
	2020	2021	2020	2021
Art. 23, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti – cap. 183786	2.091.041,46	0,00	2.091.041,46	0,00
Art. 23, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti – cap. 476521	48.743.052,49	165.000.000,00	48.743.052,49	63.363.208,05
Art. 23, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti – cap. 712402	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Art. 25, commi 1 e 2 - Rifinanziamento leggi di spesa – Disposizioni finanziarie – Allegato 1 – Parte A e Parte B	76.045.060,10	134.193.852,13	76.045.060,10	67.096.926,06
Art. 2, c. 1 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 182582	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 2, c. 2-5 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 183808	42.216.053,00	0,00	42.216.053,00	0,00
Art. 2, c. 5 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 182583	10.000,00		10.000,00	0,00
Art. 3, c. 5 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473710	1.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00
Art. 3, c. 6 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473709	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Art. 3, c. 7 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473741	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Art. 3, c. 8 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473745	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Art. 3, c. 9 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473746	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale – cap. 313727	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
Art. 4, c. 2 - Disposizioni in materia sociale – cap. 373728	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Art. 12, c. 4 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana – cap. 219215	5.255.277,48	0,00	5.255.277,48	0,00
Art. 12, c. 5 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana – cap. 377355	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Art. 12, c. 5 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana – cap. 377356	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Art. 14, c. 5 - Trasporto pubblico locale – cap. 273710	491.846,36	0,00	491.846,36	0,00
Art. 14, c. 6 - Trasporto pubblico locale – cap. 273708	2.933.310,86	11.153.592,00	2.933.310,86	0,00
Art. 14, c. 8 - Trasporto pubblico locale – cap. 478109	4.330.000,00	5.772.000,00	4.330.000,00	0,00
Art. 15 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) - cap. 473312	526.038,89	1.476.074,98	526.038,89	1.476.074,98
Art. 16, c. 2 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo – cap. 473747	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Art. 16, c. 6 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo – cap. 473740	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Art. 20 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale – cap. 642101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Art. 20 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale – cap. 242573	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Art. 25, c. 4, 5, 6 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 442545	753.000,00	660.000,00	753.000,00	660.000,00
Art. 25, c. 8 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 373712	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00





Descrizione	Colonne A Autorizzazioni di spesa L.F. n. 9/2020		Colonna B Riduzione autorizzazioni di spesa da operarsi ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.F. n. 9/2020	
	2020	2021	2020	2021
Art. 25, c. 9 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 377916	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Art. 25, c. 10 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 214107	1.752.767,49	0,00	1.752.767,49	0,00
Art. 25, c. 11 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 413741	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Art. 25, c. 12 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 155833	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Art. 25, c. 13 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 672486	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Art. 25, c. 14 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 377727	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Art. 25, c. 15 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 344129	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Art. 25, c. 16 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 378103	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 – CAPITOLO 615609 – SPESE PER LA RICAPITALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA REGIONE SICILIANA.			1.523.000,00	0,00
TOTALE Allegato 2 (Autorizzazioni di spesa ridotte e da ripristinare Ai sensi dell'art. 24, comma 1)	207.066.448,13	321.424.519,11	207.089.448,13	135.765.209,09
Autorizzazione di spesa ridotta e da ripristinare ai sensi dell'art. Art. 1, comma 15 – Disposizioni in materia di enti locali - cap. 191301			130.286.639,72	0,00
Autorizzazione di spesa ridotta e da ripristinare ai sensi dell'art. Art. 3 comma 11 - Iniziative in favore dello sport - cap. 478102			1.500.000,00	0,00
Autorizzazione di spesa ridotta e da ripristinare ai sensi dell'art. Art. 14, comma 10 - cap. 476521			23.524.388,83	0,00
TOTALE (Risorse da Minore Concorso Finanza Pubblica e Fondo accantonamento)			362.400.476,68	135.765.209,09

Visto: MUSUMECI



TABELLA A

**IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(CAPITOLO N. 215704)**

(importi in euro)			
OGGETTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI POSITIVI			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	0,00	0,00	503.633.420,63
Interventi previsti per il settore agricolo e forestale e per le garanzie occupazionali - Acc 1003	0,00	0,00	0,00
Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione – Acc 1004	0,00	0,00	0,00
Pagamento dell'IVA per i servizi di trasporto ferroviario regionale – Acc 1005	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	0,00	0,00	503.633.420,63
Fondo globale a legislazione vigente	0,00	188.099.310,02	0,00
MAGGIORI O MINORI ONERI	0,00	-188.099.310,02	503.633.420,63

Visto: MUSUMECI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(importi in euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione / Programma	CAPITOLO	2020	2021	2022
<u>SPESE CORRENTI</u>					
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 - 5 - 9 - 10 - "Trasferimenti per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere"	12 - 4	183364 182531	35.375,06	0,00	0,00
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 7 - 8 -- "Trasferimenti per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza."	12 - 4	183365 183786	2.114.624,84	0,00	0,00
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	12 - 2	312541	11.791,69	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32, "Trasporto anziani"	10 - 2	478105	589.584,45	0,00	0,00
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale" - L.B 0/2020 art. 1, c. 1 - L.F. 0/2020 art. 14, c. 2 - 4	10 - 2	476521	140.924.611,17	165.000.000,00	165.000.000,00
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	16 - 2	143311	235.833,78	0,00	0,00
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	16 - 2	348102	18.424,51	0,00	0,00
SALUTE					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	13 - 7	413315	212.250,40	0,00	0,00
TERRITORIO ED AMBIENTE					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	9 - 1	442539	154.245,14	0,00	0,00
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 - LF 0/2020 art 4, c. 3 "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento"	15 - 1	712402 713303	8.227.617,24	9.400.000,00	0,00
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			144.296.741,04	165.000.000,00	165.000.000,00
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			8.227.617,24	9.400.000,00	0,00
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			152.524.358,28	174.400.000,00	165.000.000,00
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			93.462.647,09	0,00	0,00
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			6.927.617,24	9.400.000,00	0,00
TOTALE DDL BILANCIO			100.390.264,33	9.400.000,00	0,00
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			50.834.093,95	165.000.000,00	165.000.000,00
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			1.300.000,00	0,00	0,00
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			52.134.093,95	165.000.000,00	165.000.000,00

Visto: MUSUMECI

PROSPETTO ALLEGATO
(Articolo 25, legge finanziaria 2020)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022			
(importi in euro)			
OGGETTO	2020	2021	2022
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 19 – Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali – cap. 7780	0,00	0,00	0,00
TOTALE A1	0,00	0,00	0,00
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	188.099.310,02	0,00
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0,00	0,00	0,00
ARTICOLATO:			
Art. 1, c. 3 – Disposizioni in materia di enti locali – cap. 191313	2.060.633,07	2.060.633,07	2.060.633,07
Art. 2, c. 5 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 183808	10.000,00	0,00	0,00
Art. 3, c. 10 - Iniziative in favore dello sport – cap. 478102	1.500.000,00	0,00	0,00
Art. 14, c. 7 - Trasporto pubblico locale – cap. 215740	8.498.317,81	0,00	0,00
Art. 21, c. 6 - Abrogazione e modifiche di norme – cap. 472554	300.000,00	0,00	0,00
Articolo 24, commi 1 e 3 - Riduzioni autorizzazioni di spesa – Minore Concorso Finanza Pubblica – cap. 219213	362.400.476,68	135.765.209,09	0,00
Art. 24, commi 1 e 2 - Riduzioni autorizzazioni di spesa – Minori autorizzazioni di spesa Allegato 2 – capp. Vari	207.089.448,13	135.765.209,09	0,00
Utilizzo fondo accantonamento – cap. 215733	0,00	0,00	824.636.825,87
TOTALE A2	581.858.875,69	461.690.361,27	826.697.458,94
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	581.858.875,69	461.690.361,27	826.697.458,94
B - ONERI			
B1. MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
TOTALE B1	0,00	0,00	0,00
B2. MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	503.633.420,63
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	52.134.093,95	165.000.000,00	165.000.000,00

**PROSPETTO ALLEGATO***(Articolo 25, legge finanziaria 2020)*

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022			
(importi in euro)			
OGGETTO	2020	2021	2022
ARTICOLATO:			
Art. 25, commi 1 e 2 – Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – Allegato 1 – Parte A e Parte B	76.045.060,10	134.193.852,13	133.493.852,13
Art. 1, c. 3 – Disposizioni in materia di enti locali – cap. 191328	2.060.633,07	2.060.633,07	2.060.633,07
Art. 1, c. 14 – Disposizioni in materia di enti locali – cap. 191310	373.000,00	290.000,00	0,00
Art. 2, c. 1 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 182582	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 2, c. 2 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 183808	42.226.053,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 5 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 182583	10.000,00	0,00	0,00
Art. 3, c. 5 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473710	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 3, c. 6 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473709	4.000.000,00	0,00	0,00
Art. 3, c. 7 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473741	500.000,00	0,00	0,00
Art. 3, c. 8 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473745	500.000,00	0,00	0,00
Art. 3, c. 9 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473746	100.000,00	0,00	0,00
Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale – cap. 313727	474.000,00	474.000,00	0,00
Art. 4, c. 2 - Disposizioni in materia sociale – cap. 373728	600.000,00	600.000,00	0,00
Art. 12, c. 4 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana – cap. 219215	5.255.277,48	0,00	0,00
Art. 12, c. 5 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana – cap. 377355	2.500.000,00	0,00	0,00
Art. 12, c. 5 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana – cap. 377356	2.500.000,00	0,00	0,00
Art. 14, c. 5 - Trasporto pubblico locale – cap. 273710	491.846,36	0,00	0,00
Art. 14, c. 6 - Trasporto pubblico locale – cap. 273708	2.933.310,86	11.153.592,00	11.153.592,00
Art. 14, c. 7 - Trasporto pubblico locale – cap. 273711	8.498.317,81	0,00	0,00
Art. 14, c. 8 - Trasporto pubblico locale – cap. 478109	4.330.000,00	5.772.000,00	5.772.000,00
Art. 15 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) - cap. 473312	526.038,89	1.476.074,98	1.473.961,11
Art. 16, c. 2 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo – cap. 473747	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 16, c. 6 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo – cap. 473740	150.000,00	150.000,00	0,00
Art. 17, c.3 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al sud" – cap 216535	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Art. 17, c.4 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al sud" – cap. 219222	1.000.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
Art. 19 – Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali – cap. 155352	0,00	0,00	0,00
Art. 20 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale – cap. 642101	50.000,00	0,00	0,00
Art. 20 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale – cap. 242573	350.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 4, 5, 6 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 442545	753.000,00	660.000,00	660.000,00
Art. 25, c. 8 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 373712	45.000,00	45.000,00	0,00



PROSPETTO ALLEGATO
(Articolo 25, legge finanziaria 2020)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022			
(importi in euro)			
OGGETTO	2020	2021	2022
Art. 25, c. 9 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 377916	200.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 10 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 214107	1.752.767,49	0,00	0,00
Art. 25, c. 11 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 413741	900.000,00	900.000,00	0,00
Art. 25, c. 12 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 155833	150.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 13 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 672486	100.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 14 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 377727	200.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 15 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 344129	200.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 16 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 378103	100.000,00	0,00	0,00
Articolo 24, commi 1 e 3 - Riduzioni autorizzazioni di spesa – FONDO ACCANTONAMENTO	362.400.476,68	135.765.209,09	0,00
TOTALE B2	581.858.875,69	461.690.361,27	826.697.458,94
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	581.858.875,69	461.690.361,27	826.697.458,94
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	0,00	0,00	0,00

Visto: MUSUMECI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1, 3, 5 e 6:

L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dai commi 5 e 6 che si annotano, risulta il seguente:

" Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. Per il periodo 2017–2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

1-bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

1-ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1-bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

- a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;
- b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
- c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

1-quater. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato *alla data del provvedimento di assegnazione. Le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto del presente articolo.*

2. (comma abrogato).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia

di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accessi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

- a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 (12).

7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.”.

Nota all'art. 1, comma 2:

L'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Sottoconti di Tesoreria.



1. L'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, tutte le somme relative alle assegnazioni o trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore di comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale negli appositi sottoconti di Tesoreria unica regionale sono eliminate dai pertinenti sottoconti con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti interessati. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione dell'esercizio finanziario 2018.”
3. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione a destinazione vincolata.
4. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui sussista l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, previa istanza documentata alle competenti amministrazioni regionali che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti, da presentarsi entro il 30 novembre 2021.
5. Per le somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione, non si applicano i termini previsti dal comma 4 e all'eventuale pagamento delle relative spese si provvede con le modalità di cui al comma 4 o, qualora l'amministrazione competente dimostri che non sussista più l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme.
6. Con provvedimento del Ragioniere generale, su istanza dell'amministrazione competente, si provvede all'iscrizione delle relative somme sui pertinenti capitoli di spesa.
- 6-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di 100 migliaia di euro per l'anno 2019 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è abrogato.
8. Le disponibilità residue dei sottoconti di tesoreria intestati ai commissari liquidatori degli enti in liquidazione sono versate in entrata del bilancio dell'ente medesimo.”.

Nota all'art. 1, comma 4 e all'art. 21, comma 11:

L'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

“Riserve sul fondo delle autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta e di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.
2. Per l'esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.
3. In sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.



4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2020-2022, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;

b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985;

c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015;

e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampileri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali;

e-bis) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate;

e-ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A.;

e-quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018;

e-quinquies) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia.

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7, quantificati complessivamente in 18.800 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 700 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati (*parole soppresse*) il titolo di "Borgo dei Borghi" è riservata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n.



5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

12. Gli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono incrementati, per l'esercizio finanziario 2018, di 700 migliaia di euro.

13. Al fine di favorire l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica promuove e sostiene la stipula di nuove intese con il Ministro della giustizia, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e per ciascun anno del biennio 2019-2020 a valere sul Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che abbiano dichiarato dissesto finanziario di cui all'articolo 243-bis del citato decreto, possono differire, fino alla data di scadenza del piano approvato, i processi di mobilità del personale eccedentario, individuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 259 del citato decreto legislativo n. 267/2000, previsti dalle lettere d) ed e) del comma 11 dell'articolo 2 nonché dal comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi compreso il ricorso a forma flessibile di gestione del tempo lavoro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai maggiori risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsioni del piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a valere su apposite misure comunitarie in materia di politica sociale e welfare.

16. Per le finalità di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 300 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale della protezione civile, è destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009.

17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva di 1.200 migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX.

18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

19. (comma soppresso).".

Nota all'art. 1, comma 7:

L'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Disposizioni in materia di autonomie locali.

1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare gli effetti dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.

2. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è determinata in 341.600 migliaia di euro per l'anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed



integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 1.350 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero."

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017.

5. (comma soppresso)

6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali è concesso un contributo triennale di 800 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in proporzione al numero di abitanti.

7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

8. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie locali.

8-bis. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto e di 400 migliaia di euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da iscrivere in un apposito capitolo di bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

9. Per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è accantonata la somma di 500 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

10. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, è autorizzato ad impiegare una somma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, nella misura massima di 150 migliaia di euro, per l'erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale.

11. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d'integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza generale di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, può autorizzare, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, del corrispondente esercizio finanziario, per le spese di funzionamento e gestione, qualora entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si pervenga all'accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l'effettiva rappresentanza unitaria di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali.

12. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

13. Per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.



14. (comma soppresso).

15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.

15 bis. In sede di riparto dei trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni delle isole minori è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

16. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresses le parole "di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984".

17. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto un contributo, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al costo del personale assunto. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati.

18. È istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all'articolo 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.

19. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è soppresso.

20. Per l'anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 è determinato in 50.000 migliaia di euro.

21. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.

23. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accessi per il finanziamento di spese di investimento.

24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al presente comma.

25. Per le finalità di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, lettera b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015.

26. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020."

27. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.





28. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9/2015 è abrogato.”.

Nota all'art. 1, comma 8:

L'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.” così dispone:

“Misure in materia di polizia provinciale.

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”.

Nota all'art. 1, comma 10:

L'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.” così dispone:

“Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi.





2. Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possono prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.”

Nota all'art. 1, comma 11, lett. b):

L'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario.

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014,



titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti. Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

- a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
- b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;
- c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;
- d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;
- d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014. Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui



e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."

14. Il comma 7-bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente."

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5."

16. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall'organo consiliare, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane alla data del 31 dicembre 2018, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2019 all'Amministrazione in cui prestano servizio e ai competenti dipartimenti regionali delle autonomie locali o del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative che ne attestano rispettivamente i costi relativi al trattamento economico fondamentale complessivo e agli oneri riflessi e l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 al 31 dicembre 2015, transitano in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A..

18-bis. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti transitati.

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2016.

20. I beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a



seguito di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative. L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico dell'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli Istituti di credito individuati.

21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, e di cui all'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l'ente di cui al comma 18 definisce l'onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell'anno 2019 il contributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

22. *(parole soppresse)* sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

Nota all'art. 1, comma 12:

Il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” così dispone:

“Art. 1

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.”.

Nota all'art. 1, comma 13:

L'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 recante “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9. Abrogazione e modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Assegnazioni finanziarie enti locali.

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, le parole “per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle parole “annui”.

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “47.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “91.050 migliaia di euro”.
- b) è aggiunto il seguente comma:



"3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entrate;
- b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
- c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
- d) mutui;
- e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera."

3. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 7-ter, della legge regionale n. 5/2014 si applicano per l'ulteriore *quinquennio 2017-2021, purché nel limite massimo di sette esercizi finanziari* con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, e comunque entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.100 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di *1.970 migliaia di euro* a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni."

Nota all'art. 1, comma 14:

L'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato.

1. Al fine di tutelare la posizione giuridica dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si trovino nella condizione di non utilizzo da parte dell'ente assegnatario per mancata proroga dei contratti a tempo determinato, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dispone su istanza del lavoratore interessato l'assegnazione ad altra amministrazione resasi disponibile, previo tentativo di conciliazione esperito tramite i Centri per l'impiego territorialmente competenti con l'amministrazione di provenienza, atto a riscontrare il persistere di condizioni sfavorevoli o meno alla conferma dei rapporti di lavoro non prorogati e l'inclusione del lavoratore medesimo nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La ricontrattualizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato operata ai sensi del comma 1 produce effetti economici dalla data di adozione dell'atto formale di deliberazione e solo decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di scadenza contrattuale ultima deliberata, al ricorrere dell'ipotesi in cui nei confronti del lavoratore interessato non siano stati definiti da parte del sostituto tutti gli obblighi di legge.

3. Per le finalità del presente articolo la dotazione del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, come determinata con l'articolo 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata dell'importo di 130 migliaia di euro annui, per il triennio 2017-2019 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310)."

Nota all'art. 1, commi 15 e 16:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 1, commi 1, 3, 5 e 6.

Note all'art. 1, comma 17:

La delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'1 febbraio 2020, n. 26.

L'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." così dispone:

"Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella



parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
 - d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da



stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Oasi Maria SS. di Troina Onlus.

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessorato regionale della salute e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvedono a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'Istituto per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto definito dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5.000 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.



2 bis. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, per la parte relativa alle competenze dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2020-2022. Ai relativi oneri, pari a 5.000 migliaia di euro, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514.”.

Nota all'art. 2, comma 2:

L'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.

1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

2. Costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" le seguenti risorse:

- a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;
- b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;
- c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;
- d) risorse statali finalizzate;
- e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;
- f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del "Fondo", nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:

- a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) operatori OSA e OSS;
- d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.

4. Per l'esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel D.P.Reg. n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.



5-bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4 e determinato con il D.P.Reg. 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di "Patto di cura". L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.

6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un "patto di cura" sottoposto a verifiche periodiche.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri."

8. La programmazione, la gestione ed il controllo del "Fondo" di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del "Fondo".

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l'esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia di euro finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate nell'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro annui, cui si provvede:

a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico nazionale;

b) per l'importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l'anno 2019 mediante riduzione di pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003;

c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.

11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell'Allegato I - Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo. Le Aziende sanitarie provinciali destinano la somma di 5.000 migliaia di euro, nell'ambito dei risparmi di cui al presente comma dell'esercizio finanziario 2018, al finanziamento dei programmi di assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), in favore dei soggetti individuati nel presente articolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.

14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.

15. All'articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine le seguenti parole " , quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità."



16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.

17. All'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "predisposto dai servizi sociali del comune di residenza" sono sostituite dalle parole "che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza".

18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti" negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.".

Nota all'art. 2, comma 3, lett. b):

L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie." così dispone:

"Definizioni.

1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:

a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;

b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;

c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;

d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;

f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.

Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali



prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.”.

Nota all'art. 3, commi 1 e 5:

L'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 recante “Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport.” così dispone:

“Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi "Cibali" di Catania, "Favorita" di Palermo, "Esseneto" di Agrigento, "Celeste" di Messina, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1984, ad erogare, rispettivamente, ai comuni di Catania, Palermo, Agrigento e Messina, le somme di lire 10.000 milioni, 6.000 milioni, 2.000 milioni e 2.000 milioni.

Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie "A" e di serie B, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per il Club Calcio Catania.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si tiene conto prioritariamente delle eventuali promozioni conseguite nelle serie superiori e dei maggiori oneri derivanti dalla modificazione intervenuta nella legislazione nazionale in materia di società sportive.

Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.”.

Note all'art. 3, comma 3 e all'art. 21, comma 6:

La legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 recante “Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 20 maggio 1978, n. 22.

L'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 recante “Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale” per effetto delle modifiche apportate dal comma 6 dell'articolo 21 che si annota, risulta il seguente :

“Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).
2. Per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche.
3. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 780 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709). Ai relativi oneri, pari a 780 migliaia di euro, si provvede: quanto a 625 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001; quanto a 20 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215742; quanto a 135 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 413370.
4. Al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell'European golf tour è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l'esercizio 2021, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001.”.

Nota all'art. 3, comma 6:

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 recante "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana." così rispettivamente dispongono:

“Art. 12

Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato al potenziamento delle attività sportive isolate è incrementato di lire 2.000 milioni.

Per gli esercizi futuri gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 13

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato di cui all'art. 5, stabilisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive.

Le richieste debbono essere corredate dal parere delle federazioni sportive o degli enti di promozione o del Club Alpino Italiano.

Il piano di riparto dei contributi è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 14

Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:

- a) l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico-sportiva;
- b) il volume di attività svolta e documentata, nonché l'iniziativa promozionale di base;
- c) l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;
- d) l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.

Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del:

- a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
- b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
- c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
- d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.

Dopo l'approvazione del piano di riparto l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione fino alla concorrenza dell'80 per cento del contributo assegnato.

Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 15

1. Le opere e gli impianti costruiti, completati, attrezzati con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni e dovranno essere utilizzati secondo un disciplinare d'uso che farà parte integrante del decreto di finanziamento.

**Art. 16**

Le norme di cui all'art. 41 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, alla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, e al decreto presidenziale 23 febbraio 1955, n. 2, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.”.

Nota all'art. 3, comma 7:

L'articolo 46 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è destinata, per il triennio 2018-2020, la spesa annua di 500 migliaia di euro.

2. Tra le finalità dei finanziamenti di cui al presente articolo sono incluse misure di sostegno in favore delle persone con disabilità, al fine di promuoverne l'autonomia e favorirne le relazioni sociali.”.

Nota all'art. 3, comma 8:

Per l'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 recante “Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale" vedi nota all'art. 3, comma 3.

Nota all'art. 4, comma 1:

Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Art. 8

Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche e integrazioni è rideterminata, per gli esercizi finanziari 2019/2021, in euro 30.526.432,00 annui (Missione 12, Programma 4, capitoli 183799 e 313727).”.

Nota all'art. 4, commi 2 e 5:

L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma 5 che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione.

2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019 e per il biennio 2020-2021, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci. L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile.



3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362 migliaia di euro annui.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l'esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell'accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2019 mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

Nota all'art. 4, comma 3:

L'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 recante “Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.”, così dispone:

“Finanziamento di cantieri di servizi.

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.

2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.

5-bis. (comma abrogato).

5-ter. (comma abrogato).

5-quater. (comma abrogato).

5-quinquies. (comma abrogato).

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

6-bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.”.

**Nota all'art. 4, comma 4:**

L'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie." così dispone:

"Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili.

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, provvede all'assegnazione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e utilizzati in attività socialmente utili, anche tramite convenzione, presso enti pubblici diversi dall'amministrazione regionale, negli enti nei quali prestano l'attività lavorativa alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 è richiesta dal soggetto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione può essere richiesta anche presso un'amministrazione diversa da quella presso la quale è prestata l'attività previa verifica della disponibilità dell'ente. La Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo.

3. Al comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie" sono sostituite dalle parole "nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente".

4. Dall'applicazione del comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione."

Nota all'art. 5, comma 4:

L'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 recante "Norme in materia di aiuti alle imprese." così dispone:

"Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria.

1. Il Governo della Regione provvede, per quanto di competenza, sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea regionale siciliana, alla definizione delle politiche di sviluppo, dei contenuti del Documento Unitario di Programmazione, (DUP) dei Programmi operativi regionali, degli strumenti di attuazione della politica regionale e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria definita nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Un'apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria illustra lo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria, in particolare lo stato di attuazione e di avanzamento dei programmi regionali relativi ai fondi europei, del programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e in genere dei programmi di spesa delle risorse aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo regionali finanziate con risorse ordinarie, dando conto del coordinamento fra i diversi strumenti.

1-bis. Ai fini dell'espressione degli atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Governo della Regione assicura all'Assemblea regionale siciliana una qualificata e tempestiva informazione circa l'istruttoria degli atti e i relativi negoziati con gli organismi dell'Unione europea, statali e con tutti gli altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente alla Commissione per l'esame delle questioni settoriali previsti da particolari norme statali e regionali. Il DUP della Regione è lo strumento strategico di coordinamento di tale programmazione.

2. Costituiscono attuazione della programmazione regionale unitaria i Programmi operativi per l'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, il Programma di sviluppo rurale per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, il Programma operativo Fondo europeo per la pesca per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, il Programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate come previsto dal CIPE e rientrante nella competenza regionale nonché gli interventi settoriali previsti da particolari norme statali e regionali. Il DUP della Regione è lo strumento strategico di coordinamento di tale programmazione.

3. Le proposte concernenti i programmi generali di attuazione della programmazione regionale unitaria sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre Commissioni competenti e sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno.

3-bis. Le successive proposte di modifica finanziarie e di merito relative agli Obiettivi Tematici dei programmi



operativi dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione "Bilancio e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, da rendersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni contenute nel parere, la Giunta regionale fornisce adeguata motivazione scritta e ne dà comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.

4. Le risorse relative alla programmazione integrata sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione, di norma in sede di approvazione del bilancio stesso ovvero con le modalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le amministrazioni possono assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti nei limiti delle risorse finanziarie previste nei documenti che approvano programmi comunitari o nazionali sempreché le relative spese in conto capitale siano riferite ad opere e interventi ripartiti in più esercizi.

6. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 4 sono comunicati alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per via telematica.

7. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni e alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana sull'attuazione o modificazione dei programmi regionali relativi ai fondi europei, facendo riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi e dando conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello stato di avanzamento degli interventi attivati, degli impegni di spesa e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, e in generale di ogni elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo dei programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni o esprimere atti d'indirizzo al Governo della Regione e, ove ne ravvisino l'opportunità, riferiscono all'Assemblea con apposita relazione.

8. Gli atti relativi agli adempimenti per l'attuazione dei programmi operativi costituiscono obiettivi prioritari per i dirigenti.”.

Nota all'art. 5, comma 7:

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

Nota all'art. 5, comma 13:

L'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.”, abrogato dal comma 7 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così disponeva:

“ PIP - Emergenza Palermo.

1. Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.

2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone.

3. L'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è abrogato.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 24.000 migliaia di euro, cui si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad "Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano di Azione e Coesione e per l'importo di 4.000 migliaia di euro a



valere su risorse ordinarie del bilancio della Regione.”.

Note all’art. 5, comma 17:

L’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003.” così dispone:

“Fondo di garanzia personale formazione professionale.

1. È costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all’albo previsto all’articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell’offerta formativa finalizzata ad una politica di sostegno al reddito.

2. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l’anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai sensi dell’articolo 3, lettere g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo è, altresì, alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell’offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l’inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.”.

L’articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.” così dispone:

“Disposizioni urgenti in materia di istruzione, formazione professionale ed enti vigilati.

1. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 è vincolato.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell’articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dall’anno scolastico 2020/21 le graduatorie compilate in base al presente articolo entro il 31 agosto sono aggiornate annualmente formando unica graduatoria per ciascuna classe di concorso.

3. Il personale docente non di ruolo che risulti incluso nelle graduatorie già pubblicate per gli anni scolastici precedenti può chiedere, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel bando per l’anno scolastico 2020/21, l’aggiornamento del punteggio già attribuito.

4. A decorrere dall’anno scolastico 2020/21, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, si procede con lo scorrimento delle graduatorie regionali secondo il seguente ordine:

- 1) graduatorie regionali di cui al primo comma del presente articolo;
- 2) graduatorie regionali degli insegnanti abilitati, formate ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
- 3) graduatorie regionali degli insegnanti non abilitati, formate ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 34/1990.”.

3. Il sesto comma dell’articolo 16 della legge regionale n. 53/1976 è abrogato.

4. I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 sono abrogati.

5. All’articolo 10, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole "(capitolo 372514)" sono aggiunte le parole "ivi compreso l’avvalimento con la forma ed il limite di cui all’articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni".

6. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Nota all’art. 5, comma 18:

L’articolo 15 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.” così dispone:

“ Formatori e personale dipendente.



1. I formatori ed il personale che opera nel settore della formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati dagli enti privati accreditati di cui all'articolo 13 sulla base dei fabbisogni fermo restando l'obbligo degli enti di contrattualizzare prioritariamente gli operatori professionali iscritti nell'elenco di cui alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, da scegliersi sulla base degli anni di servizio e dei titoli acquisiti.
2. Tutto il personale preposto alle attività formative di cui all'articolo 2 deve essere in possesso di requisiti adeguati alle finalità formative, organizzative e tecniche dei percorsi di formazione.
3. Al personale docente è richiesto titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, correlato all'oggetto della docenza, salvo deroghe derivanti dalla peculiare tipologia professionale dell'insegnamento richiesto ovvero il diploma di istruzione secondaria accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno cinque anni nel settore. Gli istruttori pratici devono essere in possesso della qualifica professionale attinente alla materia della docenza e di una documentata esperienza, almeno quinquennale, nel settore professionale di riferimento.
4. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento di cui all'articolo 13, gli enti e gli organismi di formazione professionale sono tenuti all'applicazione del CCNL della formazione professionale ed al rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro.
5. Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell'offerta formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità del personale operante nelle strutture formative, è istituito, con esclusiva finalità ricognitiva, presso il dipartimento regionale competente, il registro dei formatori e del personale della formazione professionale. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, disciplina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta del registro. In sede di prima applicazione, i soggetti già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto nel registro. È fatto obbligo di iscrizione al suddetto registro a tutti i soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti di formazione, con eccezione dei soggetti di cui al comma 6.
6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si applicano, fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 10/2018, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3. Il personale di cui al presente comma dovrà esplicitamente confermare la propria iscrizione all'Albo a seguito di procedura di evidenza pubblica che sarà disposta dal dipartimento regionale competente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato riscontro individuale sarà considerato equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto ritenuto rinunciatario potrà essere trasferito al registro di cui al comma 5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato.
7. Ai fini del successivo mantenimento dell'iscrizione nell'Albo ad esaurimento, al personale confermato è fatto obbligo, a pena di decadenza, di partecipare, nell'arco di un triennio, a specifica attività di aggiornamento professionale, le cui modalità di svolgimento sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
8. I predetti percorsi di aggiornamento sono realizzati anche a favore del personale di ruolo amministrativo e dei lavoratori degli ex sportelli multifunzionali se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il passaggio alle funzioni di docenza e tutoraggio.
9. A decorrere dall'1 gennaio 2026 gli iscritti all'Albo transitano nel registro di cui al comma 5.
10. Gli iscritti all'Albo che in sede di verifica risultino destinatari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in settori diversi da quello della formazione professionale sono dichiarati decaduti dallo stesso.”.

Nota all'art. 5, comma 19:

La legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2000, n. 67.

Nota all'art. 5, comma 20:

La legge regionale 3 marzo 2020, n. 5 recante “Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 6 marzo 2020, n. 12, S.O.

**Nota all'art. 5, comma 21:**

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale." così rispettivamente dispongono:

Art. 6

Percorsi di istruzione e formazione professionale.

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali.
3. L'iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati per l'erogazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realizzato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa.
4. La Regione favorisce le attività dei CPIA, anche in collaborazione con altre istituzioni formative e scuole secondarie di primo grado e centri di formazione professionale di cui al comma 3, al fine di sviluppare attività di orientamento e formazione riservate ad allievi che non abbiano assolto all'obbligo formativo per facilitarne e supportarne il relativo conseguimento.
5. La Regione promuove la realizzazione di laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa) quali strumenti per il recupero delle carenze e il potenziamento degli apprendimenti negli studenti nonché facilita il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro anche di ordine diverso mediante interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.

Art. 7

Formazione tecnica superiore.

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) si inseriscono nel sistema nazionale dell'istruzione superiore e sono istituiti per la formazione di tecnici specializzati.
2. La formazione tecnica superiore è destinata a giovani e adulti, sia occupati che disoccupati, che dopo il conseguimento del diploma intendono specializzarsi.
3. La Regione provvede, nel rispetto del sistema di standard minimi delle competenze proprie di ciascuna figura di tecnico specializzato, agli atti di programmazione dell'offerta formativa promuovendo figure professionali a sostegno dei processi innovativi e tecnologici nonché di sviluppo del territorio.
4. La Regione incentiva la cooperazione con imprese e università ed altri soggetti pubblici e privati al fine di creare sinergie operative nella realizzazione dei percorsi di cui al presente articolo.

Art. 8

Formazione regolamentata.

1. Per formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, si intende qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.
2. I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di formazione accreditati per la macro-tipologia formativa "formazione continua e permanente".
3. Per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge è richiesta l'autorizzazione regionale rilasciata dal dipartimento regionale competente.
4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina con decreto i requisiti di ammissione,





la durata, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale dei corsi.

5. I commi 3 e 4 non si applicano ai corsi di formazione regolamentata che, in base alle vigenti norme, sono disciplinati in via esclusiva da altri dipartimenti dell'amministrazione regionale.

6. Con l'esame finale per l'ottenimento dei diplomi di tecnico, qualora previsto dalla normativa di settore, è rilasciata anche la relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

Art. 9

Tirocini ordinistici.

1. Nell'ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla formazione e qualificazione dei giovani professionisti, la Regione favorisce le opportunità di accesso alle libere professioni promuovendo lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di un'esperienza di tirocinio professionalizzante non obbligatoria che costituisce la misura più adeguata per incrementare la loro occupabilità e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all'interno del soggetto ospitante che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro, e offre un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

Art. 10

Formazione continua e permanente.

1. La Regione promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, con particolare riferimento alle attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

2. Su richiesta delle imprese, la Regione promuove, anche attraverso la cooperazione con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate sia in regime di lavoro dipendente che in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dall'aggiornamento dei processi produttivi e organizzativi.

3. La Regione sostiene, altresì, la formazione professionale permanente, rivolta alla popolazione adulta, indipendentemente dallo stato lavorativo individuale, e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti che favoriscono le opportunità occupazionali e la eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro.

4. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione promuove lo sviluppo di forme e modalità innovative per la formazione continua ed il lifelong learning anche mediante attestazioni di qualità di corsi ed attività formative autofinanziati ad accesso libero in e-learning e corsi MOOC ((Massive Open Online Courses)).”

Nota all'art. 5, comma 22:

Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390.” così dispone:

“Art. 4

Le procedure di selezione dei beneficiari.

8. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:

a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;

c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende





alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.”.

Nota all'art. 5, comma 24:

L'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entrate;
- b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
- c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
- d) mutui;
- e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera.”.

Nota all'art. 6, comma 2:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. a):

L'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.” così dispone:

“Art. 6

1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d'ordine 27, 42, 43 e 44 e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d'ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d'ordine 1 e 24-bis della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1, è così modificata:

a) voce di cui al numero d'ordine 1:



"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
a) fino a 15.000 abitanti	695	139
b) da 15.001 a 40.000 abitanti	1.111	223
c) da 40.001 a 100.000 abitanti	1.666	334
d) da 100.001 a 200.000 abitanti	2.221	445
e) da 200.001 a oltre 500.000 abitanti	5.552	1.111";

b) voce di cui al numero d'ordine 24-bis:

"Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione siciliana, legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4:

a) tassa di rilascio euro	200;
b) tassa annuale euro	50"

1-quater. Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230:

a) Voce di cui al numero d'ordine 22 che comprende:

1) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, altri allestimenti in genere, che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, autostelli;

2) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.

b) Voce di cui al numero d'ordine 26:

1) autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e all'articolo 11 del regio-decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

c) Voce di cui al numero d'ordine 35:

1) concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.

5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove





previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.

6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Istituto cassiere della Regione siciliana.

7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.”.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. b):

L'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.” così dispone:

“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.

2. Il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.

4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.

5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

6. (comma abrogato).

7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle Province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

8. (comma abrogato)

9. La Provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.

10. La Provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

11. La Provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero



provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione inesatta o infedele o da quando la stessa avrebbe dovuto essere presentata.

11-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la Provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.

13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

14. (comma abrogato)

15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla Provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.

17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.

18. Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.

19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente.

20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno le Province regionali sono tenute a produrre dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:

- a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;
- b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
- c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
- d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.

22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle Province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna Provincia regionale.

23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

24. Le somme liquidate dalla provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di



cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.”.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. e):

La legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 recante “Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 21 agosto 2015, n. 34, S.O.

Note all'art. 7, comma 5:

L'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 recante “Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato.” così dispone:

“Istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, di seguito denominato registro generale.

2. Il registro generale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) solidarietà sociale;
- b) socio-sanitaria;
- c) socio-culturale ed educativa;
- d) ambientale;
- e) promozione dei diritti civili e della persona;
- f) (lettera soppressa).”.

L'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante “Norme in materia di protezione civile.” così dispone:

“Volontariato di protezione civile.

1. All'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari.

2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa.

3. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui al comma 1.

4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato.

6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente



Commissione legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.”.

Nota all'art. 7, comma 7:

L'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 recante “Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime.

1. In conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, da presentarsi al dipartimento regionale dell'ambiente *entro il 31 agosto 2020*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni rinnovate o rilasciate successivamente al 31 dicembre 2018 per le quali il rilascio è avvenuto in ossequio agli obblighi di pubblicità di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, saranno definite le modalità di inoltro delle richieste di cui ai commi 1 e 2 e la documentazione da allegare alle stesse.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano alle controversie sia nella fase giudiziale che extragiudiziale. La domanda di cui al comma 733, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è presentata entro il 28 febbraio 2020.”.

Note all'art. 8, comma 1:

La legge 5 agosto 1978, n. 457 recante “Norme per l'edilizia residenziale.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 1978, n. 231.

La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 recante “Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 27 dicembre 1975, n. 57.

Nota all'art. 9, comma 2:

L'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada.” così dispone:

“Velocipedi.

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.”

Nota all'art. 10, comma 3:

Il comma 1, lettera m) dell'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.” così dispone:

“Fondo centrale di garanzia PMI

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo



1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.”.

Nota all'art. 10, comma 8:

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 19

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. L'assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno



ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 19-bis

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine.

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Art. 20

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.

1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.



3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. (comma soppresso)

7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 21

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.

4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 22

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o



sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.

5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. (comma soppresso)

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.



8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.”.

Note all'art. 10, comma 9:

Il titolo terzo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” contiene il contratto di espansione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

Per il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” vedi nota all'art. 5, comma 7.

Gli articoli 63 e 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 63

Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC.

1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.

3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.

Art. 64

Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS.

1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le



correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.

3.(comma soppresso).

4. (comma soppresso).

5. La C.R.I.A.S. è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso.”.

Note all’art. 10, commi 10 e 11:

L’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” così dispone:

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)

“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Il decreto legge 18 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’8 aprile 2020, n. 94, Edizione straordinaria.

La legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 recante “Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull’occupazione giovanile.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 19 agosto 1978, n. 36.

La legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 recante “Provvedimenti per l’inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 3 dicembre 1980, n. 53.

L’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 recante “Interventi nel settore dell’imprenditoria e della cooperazione giovanile. Provvidenze per la meccanizzazione agricola (ESA). Modifiche di norme. Proroga di termini.” così dispone:

“Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11.

1. Il comma 5 bis dell’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come aggiunto dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, si interpreta nel senso che l’intero piano finanziario di ammortamento dei mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento, nonché di quei finanziamenti per cui risultano scadute e impagate rate di preammortamento e/o ammortamento, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale.

2. In conseguenza di quanto previsto dal primo comma la somma mutuata dovrà essere restituita mediante pagamento di una rata di preammortamento con scadenza a trentasei mesi dalla data del decreto di approvazione del collaudo finale e di ventiquattro rate semestrali con decorrenza dal quarantaduesimo mese successivo alla data suddetta.



3. Gli interessi di utilizzo, che maturano dalle singole erogazioni delle somme mutate alla data del decreto di approvazione del collaudo, saranno restituiti negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la restituzione della somma mutuata e calcolati al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo.

3-bis. L'importo da restituire per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall'ipoteca di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriori garanzie delle società beneficiarie.”.

Note all'art. 10, comma 13:

Il regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408 recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.

Il regolamento (UE) 21 febbraio 2019 n. 316 recante “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 22 febbraio 2019, n. L 51 I.

L'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.” così dispone:

“Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.”.

Note all'art. 11, comma 4:

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2011, n. 172.

I commi 837 e 838 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 1

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”.



Nota all'art. 11, comma 5:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 1, commi 1, 3, 5 e 6.

Note all'art. 11, comma 8:

L'articolo 115 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." così dispone:

"Straordinario polizia locale.

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126."

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.", abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così disponeva:

"Art. 3.

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale."

L'articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." così dispone:

"Premio ai lavoratori dipendenti

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.



2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.”.

Nota all'art. 12, comma 2:

Gli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 17

Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attività effettivamente svolta.

2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscalate, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;

c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);

d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);

e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscalate entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.

3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:

a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;

b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.

Art. 22

Termini di riversamento delle somme riscalate



1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscalte entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscalte attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato.”.

Nota all'art. 12, comma 4:

L'articolo 66 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale” così dispone:

“Riscossione Sicilia s.p.a.

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010 nonché delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7-ter dello stesso articolo 17, spettante a Riscossione Sicilia s.p.a. è riconosciuto nei limiti del credito allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato nella misura di euro 78.674.786,00, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da 682 a 689 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le somme oggetto di rimborso sono individuate dalla società sulla base delle quote risultate inesigibili e/o oggetto di provvedimenti di sgravio.

3. A seguito del mancato riconoscimento del discarico per inesigibilità con provvedimento definitivo da parte del competente ufficio impositore, le somme rimborsate sono recuperate, maggiorate degli interessi legali, mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione. Sono parimenti recuperate mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione le somme rimborsate e successivamente riscalte.

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, è sostituito dal seguente:

“2. Riscossione Sicilia s.p.a. compensa il debito di cui al comma 1, pari a 40.000 migliaia di euro, con i crediti della medesima società nei confronti della Regione, a titolo di rimborso delle spese di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010, e delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7-ter dello stesso articolo 17, nei limiti dell'importo allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio approvato.”.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 40.000 migliaia di euro.

6. Al fine di incrementare le entrate proprie della Regione, gli Assessorati regionali riscuotono le entrate derivanti dalle attività amministrative di rispettiva competenza avvalendosi di Riscossione Sicilia s.p.a., secondo le direttive emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'economia, con le quali sono individuate le modalità di razionalizzazione delle banche dati dei debitori e di efficientamento dello scambio di flussi informativi tra i soggetti interessati alla riscossione, anche attraverso apposito servizio di assistenza tecnica fornito da Riscossione Sicilia s.p.a.

7. Per il servizio di assistenza tecnica è riconosciuto esclusivamente il rimborso nei limiti delle spese sostenute.”.

Note all'art. 13, comma 4:



Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97.

L'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.” così dispone:

“Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee.

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale. Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell'importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro.

3. L'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.”.

Nota all'art. 14, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti.” così dispone:

“Economicità ed efficienza dei servizi.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in conformità agli indirizzi stabiliti dal regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità.

2. La scelta dei vettori è effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi.

3. (comma soppresso).

4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non inferiore a quattro anni.”.

Note all'art. 14, comma 2:

L'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 recante “Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale".” così dispone:

“Proroga contratti trasporto pubblico locale.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 sono prorogati di 36 mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

2. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, apporta le conseguenti modifiche ai contratti in essere, al fine di adeguarne gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio.”.



L'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nelle misure indicate nell'allegata Tabella "A".
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata Tabella "G".

Nota all'art. 14, comma 6:

L'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Trasporto isole minori e trasporto ferroviario.

1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7-bis

Trasporto isole minori

1. In conformità a quanto disposto dalla presente legge, i servizi di trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e le isole minori e tra di esse possono essere espletati anche con mezzi alternativi a quelli marittimi qualora ciò determini anche un risparmio economico."
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è soppresso.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2002, dopo le parole "con riguardo" sono aggiunte le parole "all'età dei mezzi".
4. La dotazione finanziaria prevista dall'articolo 26 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata di 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.
5. Al fine di assumere l'onere dell'Iva sui corrispettivi dovuti a Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata la spesa di 8.366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 11.154 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018."

Nota all'art. 14, comma 7:

L'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", così dispone:

"Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni.

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale



termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

Nota all'art. 14, comma 8:

L'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).” così dispone:

“Continuità territoriale per la Sicilia.

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità dell'offerta;

g) (lettera abrogata)

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

7. (comma abrogato).”.

Note all'art. 14, comma 9:

L'articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Disposizioni in materia finanziaria.

1. Per gli oneri discendenti dalle attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 1.200 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4, Capitolo 478106).

2. Al fine di dare corso al trasporto taxi dei soggetti portatori di handicap come previsto dall'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro.

3. Per le finalità del comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è rideterminata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 9.474.419,34 euro ed è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 8.232.070,19 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 8.220.281,14 euro.

4. Al fine di intervenire con misure a sostegno delle famiglie numerose che versano in condizioni di disagio economico, con riferimento all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a verificare con le competenti amministrazioni finanziarie statali l'introduzione, a decorrere dall'anno 2019, della "no Tax Area" limitata ai contribuenti con quattro o più familiari fiscalmente a carico di cui almeno tre figli, tenendo conto della soglia Istat di povertà, moltiplicata per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE.

5. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il registro "Comuni amici della famiglia" al quale possono iscriversi i comuni della Regione che rispettino i requisiti indicati in apposito regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro. Il regolamento individua:



a) i servizi che i comuni devono garantire ai cittadini per soddisfare i requisiti utili all'iscrizione al registro "Comuni amici della famiglia";

b) le premialità per i comuni che si iscrivono al suddetto registro.

6. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dal comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, le parole "nell'esercizio finanziario 2017" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2018" e dopo le parole "Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione" sono aggiunte le parole "e di immobili di interesse regionale".

7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6 sono quantificati in euro 1.074.198,77 per l'esercizio finanziario 2019, in euro 1.057.128,41 per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 1.037.111,38 per l'esercizio finanziario 2021, così come specificati nella tabella sottostante:

ANNO		INTERESSI	CAPITALE
2019	euro	551.636,77	522.562,00
2020	euro	534.566,41	522.562,00
2021	euro	514.549,38	522.562,00

8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie in campo biomedico mediante la creazione e/o il proseguimento di attività, anche aventi natura gestionale e organizzativa, volte alla implementazione di metodologie innovative nel campo biotecnologico, è assegnata alla fondazione Ri.Med, anche avvalendosi della società partecipata Ismett s.r.l., per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 8.000 migliaia di euro.

9. Per l'anno 2018 la quota relativa all'anno 2016 del limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ridotto ai sensi dell'articolo 7, comma 21, e dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ripristinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è ridotta di 19.000 migliaia di euro e differita all'anno 2021.

10. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le parole "Entro il termine perentorio del 15 maggio 2017" sono soppresse.

11. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le parole "per l'anno 2018 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 23.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2019 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2021 la spesa di 23.000 migliaia di euro".

12. Alle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 alla presente legge, sono apportate le riduzioni di spesa ivi riportate."

L'articolo 71 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." così dispone:

"Recepimento di norme in materia di trasporti.

1. La legge 11 agosto 2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" si applica nel territorio della Regione siciliana.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, istituisce il registro delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e, sentita la Giunta regionale, le associazioni degli enti locali e le organizzazioni professionali di categoria, stabilisce:

a) le modalità e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni con particolare riferimento alla capacità tecnico-economica delle aziende anche in funzione della sicurezza dei viaggiatori;

b) le modalità per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti;

c) l'importo da corrispondere alla Regione per la iscrizione al registro ed il contributo annuale per il mantenimento della stessa iscrizione;

d) gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218.

3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con i contenuti di cui ai commi 1 e 2."

Nota all'art. 14, comma 10:

Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

"Art. 27



Disposizioni relative al turismo

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le concessioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituite in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. (periodo soppresso). Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D.Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.”.

Nota all'art. 15, comma 1:

L'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante “Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità



regionale". Disposizioni varie." così dispone:

“Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, Ente Autonomo regionale "Teatro Vittorio Emanuele" di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione "The Brass group", Fondazione Taormina Arte Sicilia che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

- a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2017, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario;
- b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;
- c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;
- d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;
- e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
- f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
- g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.

2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un istituto di credito, operante nel territorio della Regione, per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all'importo di 15.000 migliaia di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51.

3. L'istituto di credito individuato con le modalità di cui al comma 2 eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1 nonché, a partire dal 2019, ai soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e alle associazioni concertistiche di interesse regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale del 10 dicembre 1985, n. 44.”.

Nota all'art. 16, comma 1:

L'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).

1. È istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico- Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennialmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'accesso alle somme stanziare nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono



documentare:

a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;

b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti.

c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti.

5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.

5 bis. Per garantire la continuità delle attività di enti, imprese operanti nel settore del cinema, ivi comprese le sale cinematografiche, e dello spettacolo dal vivo, associazioni, cooperative e fondazioni di cui al comma 1, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, non si applicano i termini, i criteri e le modalità per le richieste e l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo fondo, dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

5 ter. Le somme stanziare nel fondo per le annualità di cui al comma 5 bis sono assegnate a ciascuno degli enti, delle associazioni, delle cooperative e delle fondazioni di cui al comma 3, prendendo come riferimento le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019.

5 quater. Le somme del fondo di cui al comma 1 sono erogate nella misura non inferiore al novanta per cento dello stanziamento, secondo le modalità di cui al comma 5 ter e, per la restante quota, con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del turismo, sport e spettacolo, per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo. Nella ripartizione del fondo di cui alla legge regionale n. 44/1985 una quota dell'8 per cento è riservata alle bande musicali siciliane."

Nota all'art. 16, comma 2:

L'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Rifinanziamento leggi di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

3. Per le finalità di cui all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

4. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4 - Programma 2 - capitolo 373314), il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alla retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione."

Nota all'art. 16, comma 4:

L'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

"Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, Ente Autonomo regionale "Teatro Vittorio Emanuele" di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del



dramma antico di Siracusa, Orestiadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione "The Brass group", Fondazione Taormina Arte Sicilia che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

- a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2017, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario;
- b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;
- c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;
- d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;
- e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
- f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
- g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.

2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un istituto di credito, operante nel territorio della Regione, per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all'importo di 15.000 migliaia di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51.

3. L'istituto di credito individuato con le modalità di cui al comma 2 eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1 nonché, a partire dal 2019, ai soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e alle associazioni concertistiche di interesse regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale del 10 dicembre 1985, n. 44.”.

Nota all'art. 16, comma 5:

L'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Disposizioni in materia di enti regionali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 si intendono riferite esclusivamente ai titolari di cariche elettive.

3. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono svolte da due revisori dei conti, nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e designati rispettivamente con proposta del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Fermo restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i componenti dei collegi dei revisori di competenza regionale devono avere la propria residenza nella Regione.

4. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole "tre anni" e le parole "due quadrienni" sono sostituite con le parole "due trienni".

5. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000 sono svolte da un revisore dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando le



disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il revisore dei conti deve avere la propria residenza nella Regione.

6. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 9 e 16 della legge regionale n. 6/2000 incompatibili con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

"4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma."

8. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 9/2015 non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)."

Nota all'art. 16, comma 7:

Per l'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." vedi nota all'art. 14, comma 10.

Nota all'art. 17, comma 1:

L'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno." così dispone:

"Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud». L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo.

2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti:

a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;

b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le

istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.

7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.

8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:

a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.

8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.

8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'articolo 2135» sono inserite le seguenti: «, terzo comma».

9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:

a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;

b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

12. Le società di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.

12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

14. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una



graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili.

16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.

17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.”.

Note all'art. 17, comma 2:

Il regolamento (UE) del 18 dicembre 2013 n. 1407 recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.

L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.” così dispone:

“Oggetto

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (lettera soppressa)

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;



g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;

h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche .

2-bis. (comma soppresso)

2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.”.

Note all'art. 17, comma 3:

L'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001” così dispone:

“Convenzioni con Agenzie fiscali delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e del Demanio.

1. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, nell'ambito delle funzioni esercitate, è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l'Agenzia del Demanio.”.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.” così dispone:

“Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere



direttamente o mediante concessioni.”.

Nota all'art. 17, comma 5:

L'articolo 12 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante “Approvazione dello statuto della Regione siciliana.” così recita:

“L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.”.

Nota all'art. 17, comma 6:

La legge 1 febbraio 1965, n. 60 recante “Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 1965, n. 54.

L'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.” così dispone:

“Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.



8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

10. (comma abrogato).

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.”.

Nota all'art. 18, comma 1:

Gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” così rispettivamente dispongono:

Art. 7

Recepimento con modifiche dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 8, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

3. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 9, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo n. 50/2016.

4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione (5).

5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per classi di comuni in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
 - b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
 - c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
 - d) ai limiti ed ai rapporti minimi inderogabili fissati dalle leggi regionali;
 - e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, anziché quelli di nuova costruzione;
 - f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
6. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera f) del comma 5, sono fatte salve le diverse disposizioni della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali comunali.



7. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla relativa normativa regionale, in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
10. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 9 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
11. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
12. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e sono identificate le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
13. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento.

Art. 8

Recepimento con modifiche dell'articolo 17 "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
 - a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile o dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
 - c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
 - d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storico e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà della Regione nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

5. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

6. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali. Nessun contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

7. Il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare o edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

8. Nei casi previsti dal comma 1, gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 7 sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'ultimo periodo del comma 6.

9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi concessori resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri concessori al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica.

Art. 9

Recepimento con modifiche dell'articolo 19 "Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri di cui all'articolo 7 nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 7, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2 nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 8 venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.”.

Nota all'art. 21, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi.

1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, affidato nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2020.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1006, del bilancio della Regione previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

3. Alla lettera a) del comma 4-sexies dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 le parole da “in



conseguenza" fino a "2011" sono soppresse.

4. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4-sexies dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2011, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9."

Nota all'art. 21, comma 2:

L'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate.

1. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, *per gli anni dal 2014 al 2021*, la quota di cui all'articolo 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le parole 'ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Istituto cassiere della Regione siciliana.'

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)."

Nota all'art. 21, comma 4:

L'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 recante "Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Interventi di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità:

a) interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica;

b) *acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati nonché di alloggi da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili realizzati per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni e non più disponibili nel patrimonio della Regione;*

c) contratti di quartiere II, per l'utilizzazione della graduatoria formata in base alle proposte dei comuni della Regione, approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2005;

d) interventi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il recupero edilizio, la rifunzionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze dell'ordine, comprensive di alloggio, ed altresì interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta;

e) piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari, costituiti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 6.000 migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011;

e-bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accerta la consistenza delle eventuali e ulteriori risorse di cui al comma 1 e ne propone il riparto all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità che provvede con proprio decreto previa Delib.G.R..

3. In considerazione delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità determinatesi nel centro storico del comune di Favara e del disagio abitativo conseguente alle ordinanze di sgombero coattivo già disposte dall'amministrazione comunale, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire al comune di Favara 3.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei destinatari delle predette ordinanze, ove residenti negli immobili oggetto delle ordinanze stesse da almeno due anni, e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e

urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. In considerazione delle condizioni di disagio abitativo determinatesi nella provincia di Messina, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2011, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire all'Istituto autonomo case popolari di Messina la somma di 10.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei residenti nei comuni alluvionati, destinatari di ordinanze di sgombero o di provvedimento che, a causa dei predetti eventi, dichiara l'inabitabilità degli immobili di residenza e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 10.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

5. L'intervento di cui al comma 3 ha luogo ove i destinatari delle ordinanze di sgombero adottate dal comune di Favara siano in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi in regime di edilizia sovvenzionata. I medesimi requisiti devono essere posseduti dai destinatari dell'intervento di cui al comma 4, con esclusione di quello relativo al reddito, elevato al triplo. L'intervento è, comunque, subordinato alla previa ricognizione e assegnazione, da parte del comune di Favara e degli altri comuni interessati di unità abitative esistenti nel patrimonio comunale e destinabili alle medesime finalità. Si considerano immediatamente utilizzabili per dette finalità gli immobili abusivamente realizzati e non sanabili, pur in assenza di provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio.

6. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il comma 4-ter, introdotto dalla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 304 del 13 dicembre 2011 recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive", è inserito il seguente:

"4-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4-bis. e 4-ter. possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi".

Note all'art. 21, comma 5:

Il comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)." così dispone:

"Art. 1

Trasferimento ai comuni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137."

La legge 6 marzo 1976, n. 52 recante "Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 1976, n. 75.

Il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

"Art. 22

Disposizioni relative ai lavori pubblici.

6. Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e superiore a euro 208,00."

Nota all'art. 21, comma 6:

Per l'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 recante "Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale"" vedi nota all'art. 3, comma 3.

Nota all'art. 21, comma 7:



L'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003", per effetto delle modifiche apportate dal comma che ai annota, risulta il seguente:

"Beni sdemanializzati.

1. Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo o che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione demaniale marittima e non siano più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altra finalità di interesse pubblico possono, a discrezione dell'Amministrazione, per iniziativa propria o su documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i pagamenti, essere esclusi dal demanio marittimo, con le modalità previste dall'articolo 35 del Codice della navigazione, unitamente all'area di sedime, previa verifica di compatibilità con gli interessi marittimi.

2. I beni sdemanializzati vengono a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana.

3. Ai fini del procedimento i pareri richiesti dall'Amministrazione regionale agli uffici competenti ed all'Amministrazione finanziaria si intendono favorevolmente resi decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il provvedimento di sdemanializzazione è adottato dall'Amministrazione regionale entro i successivi centottanta giorni. I predetti termini possono essere interrotti una sola volta, ripetendosi, per l'acquisizione di supplementi istruttori o di integrazioni supplementari.

4. I beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario richiedente valutandone anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del bene.

4-bis. (comma abrogato)".

Nota all'art. 21, comma 8:

L'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori.

1. All'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche all'Associazione Italiana Allevatori nonché all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia (*parole soppresse*), anche al fine di garantire le tutele occupazionali dei lavoratori dell'ARAS in servizio alla data del 28 febbraio 2017.

3. Le spese per le finalità di cui al comma 2 trovano copertura per il triennio 2017-2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 9/2015 per il cofinanziamento del Programma nazionale dei controlli funzionali e nel limite massimo annuo di 1.400 migliaia di euro per l'attività di assistenza tecnica.

4. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 24/2016 e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse le parole "con i requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'articolo 13 del regolamento CE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013". Per l'effetto, le attività finanziate e impegnate, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24/2016, possono essere realizzate entro l'anno 2017."

Nota all'art. 21, comma 9, lett. a):

L'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Credito agrario di esercizio a tasso agevolato.

1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) *(lettera abrogata)*;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, purchè contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni;

b-bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.

3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:

a) 3.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b).

b-bis) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b-bis).

6-bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.".

Nota all'art. 21, comma 9, lett. b):



L'articolo 80 della legge regionale del 12 maggio 2010, n.11 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Fondo di Solidarietà regionale.

1. L'Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali nonché danneggiate da organismi nocivi ai vegetali, dichiarate con decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 10.000 migliaia di euro.

2-bis. Previa ripartizione delle disponibilità del fondo e con riguardo alle priorità stabilite annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente, il Fondo di cui al comma 2 è destinato altresì a compensare i danni causati alle colture da organismi nocivi ai vegetali, in conformità alla normativa unionale in materia.

3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura.

3-bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 2.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

3-ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per il triennio 2018-2020, il Fondo ha una dotazione nel limite di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili a valere della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

4. (comma abrogato).

4-bis (comma abrogato).

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L193 del 1° luglio 2014.

6. Alle imprese agricole siciliane in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare possono essere concessi contributi per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali.

7. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa Delib.G.R., sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione, tra le quali sono inclusi i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua, nonché l'individuazione del soggetto attuatore.

8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.

9. Per l'attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis

Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di



mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull'articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

11. *(comma abrogato)*

12. *(comma abrogato)*

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:

“2-bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.”.

14. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad attuare e coordinare, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l'assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 e successive modifiche e integrazioni.

15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.

16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.

18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

19. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.

20. È istituito presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l'Osservatorio regionale dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (ORIGA) per l'esame delle relative problematiche, di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i



rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

21. L'Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.

22. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "20.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "100 migliaia di euro".

23. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "6.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "100 migliaia di euro".

24. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita "6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;".

25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "8.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "11.000 migliaia di euro".

26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "15.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "12.000 migliaia di euro".

27. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:

«h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;

h-decies. 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

28. Al fine di prevenire il fenomeno dell'usura l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è autorizzato ad integrare i fondi speciali



antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.

29. L'integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h-decies dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.”.

Nota all'art. 21, comma 9, lett. c):

Gli articoli 3 e 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 recante “Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risultano rispettivamente i seguenti:

“Art. 3

Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali.

1. *(comma abrogato)*

2. Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, tramite l'IRFIS e/o gli istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto articolo.

3. All'articolo 8 della legge regionale n. 23/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole “per l'industria” sono sostituite dalle parole “per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari”;

b) al comma 4-bis le parole “per l'industria” sono sostituite dalle parole “per l'economia”.

4. *(comma abrogato)*.

5. *(comma abrogato)*.

Art. 28

Contributo carburante. Sicurezza in mare.

1. *(comma abrogato)*

2. *(comma soppresso)*.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2009, n. L 193.

4. [Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499] (17).

5. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole “attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato” sono sostituite dalle parole “in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare”;

b) al comma 7 dopo le parole “ammettere ad agevolazione,” sono aggiunte le seguenti: “tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.».

Nota all'art. 21, comma 10:

L'articolo 9 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contenimento della spesa corrente.

1. I dirigenti regionali responsabili della spesa, nonché gli amministratori ed i dirigenti degli enti ed organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti della Regione, devono adottare comportamenti selettivi mirati al contenimento della spesa di gestione ed escludere o riprogrammare le iniziative che comportano aumento degli oneri, ovvero devono porre in essere tutte le opportune attività che a parità di costi possono migliorare l'azione amministrativa medesima.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 è istituito nel bilancio della Regione - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - un fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.



3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa, sulla base di specifiche documentate esigenze di natura obbligatoria e collegate a contratti per utenze, *per l'acquisizione di servizi necessari per garantire la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità* o di fitti passivi, previa dichiarazione della impossibilità di procedere alle variazioni di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il fondo di cui al comma 2 è determinato in 13.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, in 15.000 migliaia di euro per l'esercizio 2008 ed in 18.000 migliaia di euro per l'esercizio 2009.
5. Per l'Amministrazione regionale le riduzioni previste dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, incrementate del 10 per cento, sono applicate anche per l'anno 2007.
6. Per l'anno 2007 l'Amministrazione regionale può conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione in misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa sostenuta nell'anno 2005, con l'esclusione della spesa relativa alle indagini inserite nel Programma statistico regionale.
7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli uffici dell'Amministrazione regionale possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui.
8. Qualora nel corso dell'esercizio la ragioneria generale della Regione verifichi che l'andamento della spesa regionale non rispetti limiti di cui al comma 7, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze è disposta, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio.
9. Il mancato rispetto dei limiti di spesa annuali autorizzati con la legge di bilancio, effettuato attraverso l'assunzione di obbligazioni con oneri a carico del bilancio negli esercizi successivi, rileva agli effetti della responsabilità contabile e comporta l'obbligo da parte degli organi di controllo interno di denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
10. Le misure di contenimento della spesa previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla spesa per consumi intermedi, costituiscono obiettivi prioritari da trasferire nei contratti individuali sottoscritti con i dirigenti delle strutture di massima dimensione e degli uffici equiparati.”.

Nota all'art. 21, comma 11:

Per l'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” vedi nota all'art. 1, comma 4.

Nota all'art. 21, comma 13:

L'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione.

1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica.
2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati. Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.
3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.
4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.
5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della



conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'articolo 14 ed al programma di cui all'articolo 15, comma 1, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.

6. Gli operatori economici che abbiano subito danni ai beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa, tali da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata, e che abbiano reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti nell'assegnazione provvisoria, anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.

8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui terreni siti all'interno dell'area e non ancora espropriati, che intendano avviare un'attività, hanno diritto di prelazione.

L'IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di prelazione.

9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione del rustico, prevedono l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorché i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati. Gli atti di vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.

10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

11. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 9, ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisi andamenti del mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può consentire il mutamento della destinazione data all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1. In caso di non accoglimento della istanza dell'impresa la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.

12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l'accertamento della risoluzione del contratto di vendita e la restituzione all'impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo pagato.

13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale. I predetti oneri sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto.

14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione e/o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono *versati interamente all'IRSAP.*

Nota all'art. 21, comma 14:

L'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.

2. (comma soppresso).

3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 per ciascuna concessione di coltivazione il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni e la Regione destinano tali risorse ai monitoraggi ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, e ne danno evidenza contabile attraverso l'istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato."

Nota all'art. 21, comma 15:

L'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale.



Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle Aziende unità sanitarie locali.” così dispone:

“Attività di gestione e recupero crediti dell'I.R.C.A.C.

1. All'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione”.

2. Per l'attività di gestione e di recupero dei crediti è riconosciuta all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2 bis. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fidejussioni dalla stessa prestate.

3.(comma abrogato).”.

Nota all'art. 21, comma 16:

Gli articoli 63 e 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 63

Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC.

1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.

3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.

Art. 64

Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS.

1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.

3. (comma soppresso).

4. (comma soppresso).

5. La C.R.I.A.S. è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo



stesso»”.

Nota all'art. 21, comma 17:

L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 recante “Norme per il turismo.” così dispone:

“Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica.

1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.
2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.
3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
4. I provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della Provincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.
6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.
7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.
8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.
9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.
10. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato.”.

Nota all'art. 21, comma 18:

L'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.” così dispone:

“Manifestazioni turistiche.

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1.
3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione



finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.”.

Note all'art. 22, comma 1:

Per il regolamento (UE) del 18 dicembre 2013 n. 1407 recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).” vedi nota all'art. 17, comma 2.

Per il regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408 recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.”, vedi nota all'art. 10, comma 13.

Per il regolamento (UE) 21 febbraio 2019 n. 316 recante “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo”, vedi nota all'art. 10, comma 13.

Il regolamento (UE) 27 giugno 2014, n. 717 recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 28 giugno 2014, n. L 190.

Nota all'art. 23, comma 1:

L'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” così dispone:

“Fondi speciali.

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.”.

Nota all'art. 23, comma 2:

L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.” così dispone:

“Legge finanziaria.

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge “finanziaria” con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
 - b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;



- c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
- d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
- f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
- g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- h) (lettera abrogata);
- i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
- l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.”.

Nota all'art. 24, comma 5, lett. a):

L'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.” così dispone:

“Norme transitorie.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società



d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi dell'articolo 15.

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell'articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso:

a) le società d'ambito;

b) i consorzi d'ambito;

c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.



9. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.”.

Note all'art. 25, comma 3:

Per l'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” vedi nota all'art. 10, comma 8.

L'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 recante “Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.” così dispone:

“Servizi per l'impiego.

1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, limitatamente all'attuazione di specifici progetti formativi e di politica attiva del lavoro, da realizzarsi in house providing, finanziati con risorse statali e/o comunitarie, il CIAPI di Priolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge che regolano il reclutamento di personale con le forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad avvalersi degli operatori degli organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale n. 24/1976.”.

Note all'art. 25, commi 4, 5 e 7:

L'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma 7 che si annota, risulta il seguente:

“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.

2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, ad esclusione delle amministrazioni regionali vengono determinate come da seguente allegato:

Allegato

Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione. La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da



adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12, D.Lgs. n. 152/2006	euro 1.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 20, D.Lgs. n. 152/2006	euro 2.000,00	+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione ambientale strategica - art. 13, D.Lgs. n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Valutazione d'impatto ambientale art. 23, D.Lgs. n. 152/2006	euro 3.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione di incidenza ambientale	euro 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di incidenza ambientale	euro 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VIA e Verifica di incidenza ambientale	euro 5.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VAS e Verifica di incidenza ambientale	euro 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di incidenza ambientale	euro 4.000,00	+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	euro 8.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale	euro 5.000,00	+ 0.5 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata AIA/VIA	euro 8.000,00	+ 1.5 per 1000 del valore dell'opera

3-bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.

3-ter. La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorità procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti ad esclusione delle amministrazioni regionali e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realtà territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è ridotta della metà.

6. Sono abrogati l'articolo 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.”.

L'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale.” così dispone:

“Oneri istruttori

1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.



3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.”.

L'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Disposizioni in materia di variazioni di bilancio.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola "sette" è sostituita dalla parola "dieci";
- b) l'importo "246.263.833,48" è sostituito dall'importo "172.384.683,44";
- c) dopo le parole "6 agosto 2015, n. 125" sono aggiunte le parole ", come modificato dall'articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzioni di economie di spesa di fondi regionali sono effettuate, a fronte dell'accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ed in particolare del punto 5.

3. Per effetto di quanto disposto dal comma 2, il disavanzo complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni nonché la quota costante relativa all'esercizio finanziario 2016 di cui al medesimo comma, sono ridotti dell'importo di 7.750 migliaia di euro.”.

Nota all'art. 25, comma 8:

L'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 recante “Istituzione della "Giornata annuale dei donatori di organi" e di premi annuali intitolati a Nicholas Green.” così dispone:

“1. Al fine di ricordare il sacrificio del piccolo Nicholas Green, perito per mano assassina, e l'alta opera umanitaria dei suoi genitori che hanno contribuito a salvare altre vite mediante la donazione di organi del proprio figlio, sono istituiti nove premi annuali in ogni provincia dell'Isola, da assegnare rispettivamente a tre studenti delle scuole elementari, a tre studenti delle scuole medie di primo grado ed a tre studenti delle scuole medie di secondo grado, per lo svolgimento di



temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto.

2. I premi, denominati "Nicholas Green", dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole elementari, 2.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole medie di primo grado e 3.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole medie di secondo grado, sono assegnati da una commissione nominata da ciascun provveditore agli studi. Le relative somme sono accreditate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione a ciascun provveditore agli studi."

Nota all'art. 25, comma 9:

L'articolo 15 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." così dispone:

"Disposizioni di spesa.

1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1, capitolo 116516).
2. Per l'esercizio finanziario 2018, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, in gravi difficoltà finanziarie, una assegnazione straordinaria pari a 1.000 migliaia di euro, da destinare al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposte per l'anno 2017 al personale a tempo indeterminato, al personale beneficiario delle garanzie occupazionali ed al personale transitato provvisoriamente nei ruoli a tempo indeterminato.
3. Al fine di assicurare l'attività di vigilanza sulle acque annesso alle riserve naturali di competenza regionale, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.
4. All'articolo 92 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro."
5. In favore della fondazione Whitaker è attribuito, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2.330 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, Capitolo 219202."

Nota all'art. 25, comma 10:

Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." così dispone:

"Art. 4

Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e in deroga alla previsione di cui all'articolo 49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e in forza di apposita convenzione da stipularsi tra l'ESA e gli enti gestori di cui al comma 1, prioritariamente per le attività di liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 6.977 migliaia di euro, 6.719 migliaia di euro e 6.554 migliaia di euro, si provvede, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107). Per l'anno 2019 è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento 1004 del Fondo globale di parte corrente di cui all'articolo 14, comma 1, Tabella A, capitolo 215704. Ferma restando la maturazione del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, alla spesa per il trattamento di fine servizio maturato dal personale dell'Ente Acquedotti siciliani, ivi compreso quello già trasferito presso altri enti, si provvede nell'ambito dei trasferimenti annuali di cui al presente comma. Per le medesime finalità sono trasferite agli enti di cui sopra le disponibilità residue sul capitolo 214107."

Nota all'art. 25, comma 11:

L'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018" così dispone:

“Contributo alle partorienti delle isole minori della Regione.

1. La Regione riconosce e valorizza i diritti delle partorienti e assicura parità di condizioni alle gestanti residenti nelle isole minori del territorio della Regione che, per mancanza di un punto nascita nella propria isola o in altra del relativo arcipelago, partoriscono in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un punto nascita del Servizio sanitario regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce a ciascuna partorienti un contributo nel limite massimo di 3.000 euro.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.”.

Nota all'art. 25, comma 14:

L'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 recante “Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando.” così dispone:

“Art. 1

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo di lire 300 milioni alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, di lire 100 milioni alla Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, di lire 300 milioni alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo e di lire 300 milioni alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando per il perseguimento dei fini istituzionali.”.

Nota all'art. 25, comma 16:

L'articolo 48 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Interventi per la Targa Florio.

1. Per la realizzazione della Targa Florio e delle eventuali rievocazioni storiche è concesso un contributo all'Automobile Club di Palermo pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.”.

Nota all'art. 26, comma 1:

La legge regionale 28 dicembre 2019, n. 29 recante “Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 31 dicembre 2019, n. 59, S.O.



LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 733 – “*Legge di stabilità regionale 2020-2022*”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) il 16 aprile 2020 su proposta dell’Assessore per l’economia (Armao).

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 17 aprile 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 187 del 20 aprile 2020, n. 188 del 21 aprile 2020, n. 189 del 22 aprile 2020, n. 190 del 22 aprile 2020, n. 191 del 23 aprile 2020, n. 193 del 24 aprile 2020, n. 195 del 25 aprile 2020 e n. 198 del 26 aprile 2020.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 198 del 26 aprile 2020.

Relatore: Riccardo Savona.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 186 del 27 aprile 2020, n. 187 del 28-29-30 aprile - 1-2 maggio 2020.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 187 del 28-29-30 aprile - 1-2 maggio 2020.

(2020.20.1091)083